

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

544^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONVALIDA DI ELEZIONE A SENATORE

Pag. 29467

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione (n. 2015) e approvazione di procedura d'urgenza . . . 29467

Approvazione da parte di Commissione permanente 29467

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 29467

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971):

BITOSSÌ 29493
PICARDO 29501
PREZIOSI 29487
SALARI 29504

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1º dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia » (1962). *Nuovo titolo:* « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1º dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia »:

DE LUCA Angelo, *relatore* Pag. 29479 e *passim*
NENCIONI 29484, 29485
PELIZZO 29484
TESSITORI 29473
VALLAURI 29471
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 29481 e *passim*
VERONESI 29476, 29483
VIDALI 29469, 29484, 29485
ZANNIER 29478, 29483

**INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E
MOZIONI**Annunzio di interpellanze *Pag.* 29510

Annunzio di interrogazioni 29512

Annunzio di interrogazioni trasformate in
interpellanze 29517Annunzio di interrogazioni trasformate in
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta 29517Per lo svolgimento di una interpellanza e
di una interrogazione:

PRESIDENTE 29468

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previ-*
denza sociale 29468LUSSU *Pag.* 29468

NENCIONI 29568

Per lo svolgimento di una interrogazione
e per la discussione della mozione n. 28:

PRESIDENTE 29509, 29510

DERIU 29510

LUSSU 29509

NENCIONI 29510

PETIZIONI

Annunzio 29468

PROCLAMAZIONE DI SENATORI 29467

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Convalida di elezione a senatore e proclamazione di senatori

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Angelo Giorgetti per la Regione della Toscana e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Informo altresì che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nella Regione del Veneto, in seguito alla morte dei senatori Michelangelo Pasquato e Carlo Grava, ha riscontrato, nella stessa seduta, che i primi dei candidati non eletti dei Gruppi cui i predetti senatori appartenevano sono, rispettivamente, i signori Enoch Peserico e Primo Guarnieri.

Do atto alla Giunta di queste sue comunicazioni e proclamo senatori i candidati Enoch Peserico e Primo Guarnieri per la Regione del Veneto.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Annunzio di presentazione di disegno di legge (n. 2015) e approvazione di procedura d'urgenza

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (2015).

Avverto che su tale disegno di legge il Governo ha chiesto che sia adottata la procedura d'urgenza. Non facendosi osservazioni, tale richiesta è accolta.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. — « Costituzione della provincia di Pordenone » (1886), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regio-

lamento per i lavori del Genio militare approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 » (1953).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

il signor Tangaro Vincenzo, da Napoli, chiede un provvedimento legislativo, di cui propone lo schema, a favore dei dipendenti statali, perseguitati politici antifascisti (Petizione n. 41);

il signor Mancuso Giuseppe, da Como, espone la comune necessità che il servizio non di ruolo prestato dai professori delle scuole ed istituti di istruzione media sia valutato per intero, a tutti i fini, economici e di carriera (Petizione n. 42);

il signor Mauro Rubino, da Milano, chiede un provvedimento legislativo, di cui suggerisce gli aspetti più importanti, di radicale modifica dell'attuale disciplina della professione legale (Petizione n. 43).

P R E S I D E N T E . Tali petizioni, a norma di Regolamento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . In riferimento all'articolo 103 del nostro Regolamento chiedo che il Presidente giudichi sull'urgenza dell'interrogazione (n. 1606) che ho presentato ieri al Ministro dell'interno. Dal testo dell'interrogazione si deduce l'urgenza stessa. Pregando l'onorevole Presidente di voler giudicare sull'urgenza, lo pregherei anche di voler fissare se è possibile la discussione

per domani; se non fosse possibile per domani mattina, veda il Presidente con il Governo quando questo sarà possibile, in una data prossima.

P R E S I D E N T E . È l'interrogazione sul banditismo in Sardegna?

L U S S U . Sì.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si farà carico di far presente la sua richiesta al Ministro competente.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Riferirò per telefono immediatamente al collega Ministro dell'interno la richiesta del senatore Lussu.

P R E S I D E N T E . Potremmo quindi avere una risposta questa sera stessa.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Abbiamo presentato ieri un'interpellanza (545) urgente relativa all'argomento, non tanto del banditismo in Sardegna, quanto a questa ventata di criminalità che invade ogni regione d'Italia; specialmente all'interno delle città si verificano fenomeni di banditismo. Siamo arrivati alle bande armate organizzate, ai sequestri di persona ed altro. Onorevoli colleghi, siamo d'accordo che si discutano e si mettano all'ordine del giorno di domani se è possibile le interrogazioni presentate sull'argomento, ma insistiamo che venga inclusa anche la nostra interpellanza che è sulla stessa materia e riguarda l'ordine pubblico. Onorevole Presidente, ci tengo a sottolineare l'assoluta urgenza perchè non sarebbe utile, per chiarire almeno ai parlamentari i motivi di questa recrudescenza di criminalità, se questa discussione si facesse dopo 2, 3 o 4 mesi.

P R E S I D E N T E . Va bene.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia » (1962) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, numero 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vidali. Ne ha facoltà.

V I D A L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi viene sottoposto alla nostra approvazione converte in legge il decreto-legge del 5 dicembre 1966, n. 1036, che proroga di tre anni il regime di zona franca per il territorio della provincia di Gorizia, stabilito dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226. Nel trattare questo argomento dobbiamo premettere quanto già si rilevava da parte nostra in occasione della prima proroga del regime di zona franca, e cioè che gli obiettivi di fondo di questo provvedimento dovevano essere: 1) lo sviluppo su larga scala delle attività industriali capaci di consentire un permanente assorbimento della mano d'opera disoccupata; 2) la trasformazione in un effettivo vantaggio per tutta la popolazione delle esenzioni fiscali sui prodotti alimentari e sulle altre merci di largo consumo, cioè la riduzione del costo della vita.

Occorreva, pertanto, rivedere radicalmente le liste dei contingenti di materie prime che godono dell'esenzione fiscale riducendo i contingenti o riducendo l'esenzione per le materie prime per l'industria dolciaria o liquoristica, settore nel quale alcuni industriali hanno usufruito di grandi benefici, senza determinare fino ad ora l'atteso miglioramento della situazione economica generale. Occorreva, inoltre, accordare invece un aumento delle materie prime con esenzione fiscale a vantaggio di altri settori industriali, come quelli del legno e della metalmeccanica, al fine di garantire a questi settori uno sviluppo stabile e capace di risolvere i problemi dell'occupazione locale. Tutta la politica di commercio estero doveva, infine, essere orientata nel senso di favorire l'afflusso di merci jugoslave nella zona franca di Gorizia per essere lavorate nelle industrie locali già operanti e per essere poi reintrodotte nella Repubblica jugoslava o esportate per suo conto. Si tratta, per questa parte, del legno, della bauxite, dei minerali di rame, dei pellami e la lavorazione eseguita nel territorio di Gorizia potrebbe essere ripagata con forniture supplementari delle stesse materie prime.

Rimane pure sempre valido il rilievo che si faceva da parte nostra sulla necessità di modificare la composizione ed il funzionamento dell'autorità incaricata della gestione della zona franca al fine di superare la pratica cartellizzazione dei prezzi resa finora possibile dalla ripartizione dei contingenti dei prodotti esenti da imposte erariale fra un numero limitato di commercianti all'ingrosso che continuano a controllare l'ente. L'esame dei dati riguardanti il rapporto esenzioni-occupazione nelle aziende dolciarie e liquoristiche dimostra infatti che i superprofitti costituiti dalle esenzioni (senza contare i benefici relativi all'impianto di macchinario e alla ricchezza mobile) coprono quasi interamente il costo del personale occupato mentre la situazione nelle aziende commerciali grossiste, dove l'occupazione è irrisoria rispetto alle esenzioni godute, è ancora peggiore. Il monopolio delle assegnazioni di materie prime agevolate tra pochi operatori economici ha creato delle ve-

re e proprie rendite di posizione ed ha bloccato ogni possibilità di nuove iniziative.

Secondo noi, pertanto, la pura e semplice proroga del provvedimento di zona franca nel territorio di Gorizia ha ben scarso valore. Ciò anche perchè parecchi dei benefici concessi dallo Stato a Gorizia sono già stati svuotati, e più ancora lo saranno in avvenire, dal progressivo realizzarsi del Mercato comune. La struttura della zona franca, basata su contingenti fissi, ha perduto la sua funzione di stimolo. Il sistema della gestione affidata agli stessi operatori economici destinatari dei benefici ha creato dei gruppi di interesse chiusi ed esclusivisti che manovrano i contingenti ad esclusivo loro vantaggio spartendosi dei superprofitti sproporzionati alla mole degli investimenti ed al tasso di occupazione nelle rispettive aziende.

Risulta, invece, sempre più riconosciuta nella provincia di Gorizia — come appare anche dal recente dibattito svoltosi nel Consiglio comunale di quella città — la necessità che Gorizia usufruisca di agevolazioni particolari atte a sostenerne l'economia in modo efficace. Agevolazioni veramente efficaci possono essere soltanto quelle previste in stretto collegamento con la programmazione regionale e attribuendo a Gorizia la sua giusta funzione di collegamento fra l'Italia ed i Paesi danubiano-balcanici. L'economia goriziana, proprio per ciò, richiede con urgenza la soluzione dei problemi del collegamento autostradale e ferroviario con la Jugoslavia, dell'agibilità del raccordo ferroviario italo-jugoslavo al traffico con i Paesi terzi per tutte le merci, della revisione delle servitù militari che soffocano la zona. L'economia goriziana ha, altresì, necessità di potenziare la SAFOG, gravemente minacciata, ed in generale l'intervento del capitale pubblico.

È soltanto in questo contesto di provvedimenti che la zona franca di Gorizia può acquistare una funzione utile in ambito regionale e nazionale con vantaggio della sua popolazione.

È mancata finora una volontà del Governo e degli stessi partiti che fanno parte della coalizione governativa di approfondire

e risolvere questi problemi e di muoversi con una visione organica dei provvedimenti da adottare, con unità di intenti per dare alla popolazione isontina una prospettiva di sviluppo. Basti pensare che addirittura ci sono state delle tendenze socialdemocratiche a fare di Gorizia una città di chiusura ad ogni rapporto con i Paesi confinanti.

Oggi, alla luce dello sconcertante esito di questa politica, nel goriziano sembrano affermarsi tendenze più lungimiranti, consona a quella politica che da parte dei comunisti da tempo viene auspicata. Lo dimostrano le due mozioni approvate dal Consiglio comunale di Gorizia il 19 dicembre ultimo scorso. Nella prima, la questione del rilancio economico di Gorizia viene connessa alla programmazione regionale e per l'istituto della zona franca si reclama un adeguato aggiornamento ed una ristrutturazione dell'organo di gestione. Si sollecita allo stesso tempo il potenziamento della SAFOG e l'intervento del capitale pubblico nonchè le infrastrutture atte a valorizzare la funzione internazionale di Gorizia (autostrada di Lubiana, agibilità internazionale del raccordo ferroviario italo-jugoslavo) e si impegna la Giunta comunale a convocare sollecitamente una conferenza economica cittadina per preordinare un piano coerente di iniziative atte ad incrementare l'economia locale.

Nell'altra mozione si caratterizza giustamente la zona franca quale unico dei provvedimenti finora conseguiti da Gorizia come concreta realizzazione della solidarietà nazionale nei suoi confronti e perciò — malgrado i suoi limiti ed i suoi difetti — si rileva la necessità di convertire il decreto-legge del 5 dicembre ultimo scorso in legge, estendendone la durata in quanto la misura prevista di tre anni appare insufficiente ad una razionale programmazione di interventi, ed è comunque troppo breve per ammortizzare gli investimenti. Allo stesso tempo viene richiesta l'esenzione dell'imposta conguaglio e IGE per i settori metalmeccanico e dell'industria del legno.

A noi sembra che sia assolutamente necessario corrispondere a queste due richieste immediate. Perciò abbiamo presentato un emendamento al testo del decreto-legge

5 dicembre 1966 da trasformare in legge: in esso noi chiediamo che il termine sia prorogato fino al 31 dicembre 1974. Contemporaneamente raccomandiamo l'accettazione della richiesta di esenzione dell'imposta di conguaglio e IGE per i settori metalmeccanico e dell'industria del legno.

Tutto ciò, come ho voluto sottolineare con il mio intervento, nell'attesa di una più organica e vasta serie di provvedimenti atti ad aggiornare e democratizzare l'istituto della zona franca ed a risolvere l'intero problema dell'economia goriziana con un insieme di provvedimenti organici collegati e coordinati in sede regionale e statale.

Per ultimo, vorrei fare una piccola osservazione. Io so che il centro-sinistra si è presentato alle elezioni regionali affermando che avrebbe sostenuto in Parlamento la proroga e il rinnovo della legge per la zona franca di Gorizia. Io spero che il centro-sinistra in quest'Aula riconfermi quella decisione e che questa proroga sia approvata all'unanimità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Vallauri. Ne ha facoltà.

V A L L A U R I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che accompagna il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha in modo conciso ed efficace illustrato i motivi e le necessità del rinnovo della legge del 12 dicembre 1957, n. 1226. La necessità del rinnovo scaturisce dalla natura stessa del provvedimento il quale contempla una situazione politica eccezionale che riguarda il territorio di Gorizia e tende a rialzare le sorti di una città duramente provata dalle ultime vicende belliche e post-belliche. Per cui le motivazioni che hanno determinato la prima proroga nel 1957 permangono ancora ed è proprio questa considerazione di fondo che ha indotto il Governo a presentare tempestivamente il decreto-legge del 5 dicembre 1966, n. 1036, affinché non possano venire interrotti i benefici che sono ancora necessari per la zona di Gorizia. L'efficacia dei provvedimenti antecedenti si è fatta palese in questi di-

ciotto anni e se il primo periodo novennale ha servito a scongiurare il disastro imminente sull'economia della città di Gorizia per le conseguenze immediate dell'entrata in vigore nel settembre 1947 del Trattato di Parigi, il periodo successivo ha servito ad intensificare l'industria e il commercio che non potevano contare su altre risorse essendo venute meno quelle tradizionali per l'immenso depauperamento subito dal territorio di Gorizia. Il Trattato di pace del 1947 ha infatti provocato la perdita del 92 per cento della superficie territoriale della provincia, ridotta da chilometri quadrati 2.729 a chilometri quadrati 215, la perdita del 78 per cento dei comuni della provincia, la perdita del 61 per cento della superficie del comune di Gorizia ridotta da ettari 10.206 a ettari 4.050 (su chilometri 36,5 dell'attuale perimetro, ben 12,9 chilometri coincidono con il confine di Stato che si addentra nello stesso nucleo urbano della città), la perdita dell'80 per cento della superficie agraria forestale della provincia che fa mancare alla città 250 mila quintali annui di legna e 80 mila metri cubi di legname da lavoro, la perdita di oltre 80 mila clienti naturali gravitanti su Gorizia attraverso le vallate dell'Isonzo e del Vipacco, la perdita di circa 250 chilometri di strade statali e di circa 20 chilometri di ferrovie. La stessa stazione ferroviaria « nord » di Gorizia città è rimasta oltre confine. Vanno aggiunte inoltre la perdita di fonti di lavoro quali le miniere di mercurio di Idria tra le più importanti di Europa, le centrali elettriche di Doblavo e Plava appena costruite, il moderno cementificio di Salona d'Isonzo, apprezzate segherie, mobilifici e fornaci, la perdita dello stesso acquedotto di Gorizia città che tuttora paga alla Jugoslavia l'acqua potabile di cui ha bisogno. La legge di cui è stata chiesta la proroga è stata provvidenziale ed ha scongiurato dapprima l'esodo delle attività rimaste e, poi, ha promosso gradualmente con fatica il consolidamento e il potenziamento dell'industria e del commercio. Questa trasformazione di attività indispensabile nel mutato aspetto geopolitico del territorio è ancora in corso di attuazione ed i risultati conseguiti e quelli che

si prevedono nel futuro sono strettamente legati alla durata della proroga del provvedimento. Per questa ragione, onorevoli colleghi, che è motivata da considerazioni tecniche e finanziarie, è stato presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame che propone l'estensione della proroga al 31 dicembre 1973. Questo emendamento, discusso in sede governativa, è stato esaminato sotto il suo profilo tecnico ed è risultato che la durata della proroga, prevista dal decreto-legge in tre anni, è troppo breve. Infatti, con un periodo di tempo così limitato, non solo non si può provvedere ai nuovi necessari insediamenti industriali, ma neppure si può garantire il mantenimento delle attività esistenti, con gravissime conseguenze sull'occupazione e in generale su tutta la delicatissima struttura economica locale, la quale ha appena iniziato a definire la nuova fase di assestamento economico-sociale che si sta promuovendo.

Solo oggi si può tirare un consuntivo che mette in luce la dinamica del processo che il provvedimento sta configurando nel territorio di Gorizia. Il potenziamento dell'industria ha segnato un arco che, dal punto di partenza della ripresa del 1958, che segna investimenti sui 7,5 miliardi, al 31 dicembre 1966 si arrocca su investimenti di oltre 20,8 miliardi; la spesa annua di mano d'opera è salita dai 2,6 miliardi del 1958 a 7,1 miliardi nel 1965; i posti di lavoro conseguiti per questi provvedimenti sono attualmente oltre 6.000. Occorre quindi che il rinnovo tenga conto appunto di un tempo sufficiente per garantire questo nuovo assestamento economico il cui processo è in atto; il provvedimento rappresenta una componente della fase di promozione che è in programmazione.

Il comune di Gorizia ha introitato annualmente oltre 300 milioni di imposte di consumo sui generi agevolati, conseguenti alle norme di cui alle leggi 11 giugno 1954, n. 384, e 26 aprile 1964, n. 313, che sono afferenti ai provvedimenti in parola. Senza di questi non potrebbe continuare a intervenire a favore di pubblici lavori che interessano la comunità cittadina che a tale scopo si

è autotassata sui valori dei generi di consumo agevolati. A questo fine, e per uniformare le norme che già danno ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo la facoltà di imporre imposte di consumo su alcuni generi della tabella dei contingenti agevolati, è stato proposto di inserire il nuovo articolo 4-bis nel decreto-legge in esame.

Il bilancio dello Stato, poi, introita annualmente per imposte e tasse maturate da soli stabilimenti industriali diretti beneficiari della zona franca oltre un miliardo, e molto di più se si prendono in considerazione anche gli altri settori che ne beneficiano. Senza il regime di agevolazioni, Gorizia non avrebbe potuto maturare i relativi valori tassabili.

Oggi la situazione di Gorizia è ancora critica, appunto perchè, come si è detto, è in una fase di trasformazione. La proroga e l'adeguamento delle agevolazioni sono necessarie per non fare annullare i sacrifici che lo Stato, gli enti locali e gli imprenditori hanno affrontato fino a qui e ciò anche in funzione nazionale e non soltanto locale.

Il provvedimento è stato studiato dal Ministero delle finanze onde dare la possibilità di secondare gli sforzi che si sono compiuti a Gorizia. Il Governo si è reso conto della realtà che deve essere affrontata ancora nel futuro in questa particolare, eccezionale zona di confine. Lo sforzo deve continuare per cercare di consolidare un processo di assestamento economico in un esiguo territorio, circondato al nord, al sud e all'est da uno Stato straniero.

Gorizia si batte non soltanto per sopravvivere, ma per creare, con la solidarietà della Nazione, le basi più idonee al suo sviluppo. Il provvedimento legislativo al nostro esame è uno degli elementi che determinano il proseguimento di questo sviluppo. È necessario quindi che tale sforzo non venga frustrato ma secondato con la visione serena di una durata adeguata del rinnovo stesso del regime di contingenti agevolati che il Governo consapevolmente ha voluto presentare al Parlamento, affinché non venga a mancare il sostegno necessario alla città di Gorizia così cara agli italiani, ma anche così provata ed angustata.

Gorizia sa lavorare e vuole lavorare per sanare le sue dolorose ferite e crede nel suo avvenire. Il Senato della Repubblica prenda atto di questa fede ed assicuri a Gorizia l'avvenire, dando alla città il coraggio di proseguire sulla strada della sua rinascita, la quale vive della comprensione e della solidarietà nazionali, di cui il Governo si è fatto autorevole interprete.

Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'Aula, dove ho l'onore di sedere da quasi vent'anni, la mia voce si è levata più di una volta a sottoporre al Parlamento e al Governo le condizioni di Gorizia, delle terre e delle popolazioni al confine orientale. Sotto questo aspetto la mia coscienza mi è testimone che ho adempiuto il dovere di solidale fratellanza nei confronti di Gorizia. E se oggi per la prima volta mi alzo a dire a voi i motivi che determinano il mio voto contrario alla ratifica del decreto-legge; se in questo voto, come è facilmente prevedibile, resterò solo — e non è la prima volta, vero, collega Nencioni? — vi prego di seguirmi in quello che brevissimamente dirò, perchè lo dirò stimolato, necessitato, imposto da un dovere preciso di rappresentanza politica. Infatti, mentre l'animo vostro si commuove quando si nomina Gorizia, per quello che ha patito, per quello che ha rappresentato nella storia recentissima del nostro Paese, per come oggi è ridotta, se l'animo vostro, ripeto, si commuove, non posso io dimenticare che rappresento la provincia di Udine che della regione Friuli-Venezia Giulia costituisce, territorialmente, i quattro quinti o poco meno e che dal punto di vista del dovere patriottico nulla ha da rimproverarsi; e il giudizio della storia su questo punto è ormai definitivo. È un dovere di coscienza il mio, dopo diciotto anni che è in vigore la zona franca di Gorizia. (Impropriamente detta zona franca, ma non lo è; infatti la legge istitutiva non è stata attuata completamente, onde la zona è un *quid*

sui generis dal punto di vista giuridico; il potere esecutivo si è dimenticato di organizzare, come avrebbe dovuto, la cinta doganale; e parecchi inconvenienti si lamentano per questa carenza. Ma oggi purtroppo *quod factum infectum fieri nequit*).

Io però non sono qui a fare lo storico, nè a rilevare il difettoso funzionamento di questa macchina. Sono qui per fare sinteticamente un consuntivo per dedurne, da parte mia, una decisione; e per fare il consuntivo bisogna rispondere ad alcune domande. La prima è la seguente: quanto costa annualmente allo Stato la zona franca goriziana? Vi è poi la seconda domanda: sono stati raggiunti gli scopi che ci si proponeva di raggiungere quando si istituì la zona franca? L'eventuale risposta negativa a questa domanda equivale a riconoscere che a Gorizia è ancora in atto una situazione economicamente di depressione, per cui permane il dovere di intervenire in modo decisivo e massiccio, posto che la zona franca non è bastata allo scopo. È su questa traccia che vi invito a seguirmi per dieci minuti. In verità la risposta a quei quesiti avrebbero dovuto darcela, sia pure sinteticamente, le due relazioni che accompagnano il decreto-legge, quella del Governo e quella del relatore, amico De Luca. Senonchè le relazioni non rispondono a nessuna di quelle domande, limitandosi esse a delle affermazioni che sono la conclusione di una dimostrazione che non esiste. Io che non ho mai fatto nè faccio, perchè non ne ho la mentalità, professione di esaminatore di bilanci; che forse non sono stato in grado di ben regolare nemmeno il bilancio della mia famiglia (dico questo al fine retorico di dare una dimostrazione paradossale di quello che voglio dire); tuttavia dico che quando si fa il conto di una gestione ci si deve innanzitutto chiedere quanto essa è costata. A questa domanda perchè non ha risposto lei, onorevole De Luca? Perchè il Governo non ci ha detto nella relazione quanto è costata la zona franca di Gorizia e quanto costa? Secondo fonti che mi hanno informato e che ho motivo di credere siano fonti che possono sostenere il confronto con gli organi ministeriali, il costo della

zona franca, per le sole agevolazioni fiscali, è di due miliardi l'anno (e forse si pecca per difetto): sono quindi in 18 anni 36 miliardi. E io dico che valeva la pena di spendere anche dieci miliardi l'anno, se si fosse potuto finire l'*iter* di una attività di carattere eccezionale come questa proclamando: abbiamo vinto, abbiamo raggiunto il traguardo. Invece qui siete ora rei confessi di non aver raggiunto il traguardo, e non ci dite nè quante nè quali siano le ragioni per sperare. Non accusatemi di fare il leguleio; ma bisogna che vi inviti a considerare qualche brano della relazione del Governo, perchè ne deduciate la confessione del fallimento dell'esperimento della zona franca: « I su esposti benefici si sono dimostrati senz'altro efficaci in quanto hanno consentito la riattivazione e l'ammodernamento di stabilimenti industriali già esistenti nonchè la creazione di nuovi impianti ed hanno favorito la ripresa dell'attività commerciale ». Questo brano della relazione ministeriale si riferisce a uno dei due scopi per cui la zona franca venne istituita, quello cioè dell'incentivazione degli investimenti industriali. Ma questa è la conclusione di una indagine analitica; dovevate darci delle cifre: quanti e quali erano gli stabilimenti già esistenti? Quanti e quali furono e sono gli stabilimenti di nuova creazione? Ha diritto il Parlamento di sapere questo per valutare se la vostra conclusione risponde alla realtà dei fatti.

Le fonti di mia informazione risponderebbero negativamente; e negativamente rispondete voi, Governo, quando, qualche capoverso appresso, siete costretti a dichiarare: « Se con il 31 dicembre 1966 fossero cessate le agevolazioni in argomento, la situazione isontina, già di per sè critica, si sarebbe aggravata ulteriormente e si sarebbero, in buona parte, annullati i sacrifici sostenuti dallo Stato ». Dunque, dopo diciotto anni, se guardiamo alle strutture industriali che avreste dovuto favorire e realizzare con i 36 miliardi che sono stati spesi, dopo diciotto anni, dico, dovete confessare che, se quelle agevolazioni fiscali mancassero, tutto crollerebbe. Allora, quello che è stato costruito è come uno scenario di

carta! Nulla poi si dice nella relazione ministeriale, e nemmeno in quella del relatore (il quale è costretto a fare una parafrasi della prima) relativamente al raggiungimento del secondo scopo per cui fu creata la zona franca, cioè l'incremento del tenore di vita. Anche qui avreste dovuto darci qualche cifra per provare che almeno questo scopo è stato raggiunto. Anche perchè le fonti alle quali io ho attinto hanno concluso dichiarando che il risparmio sul costo della vita a Gorizia può essere calcolato mediamente in lire 17.500 all'anno, per una famiglia media, cioè una famiglia composta di quattro unità: in un anno un risparmio di 17.500 lire!

Che cosa si deve fare allora? È la terza domanda alla quale io debbo rispondere. Se si riconosce, come a mio parere si deve riconoscere, da un esame sereno ed obiettivo della situazione, che le provvidenze stabilite per la zona franca non hanno ottenuto lo scopo che si voleva, bisogna esaminare se quello strumento non debba essere sostituito da un altro meglio adeguato. Ed io sono qui per invocare dallo Stato che si studi questo problema al fine di raggiungere questo scopo; perchè penso...

G I A N Q U I N T O . Applichiamo questo sistema a tutti gli altri enti, carrozzoni ormai superati!

T E S S I T O R I . Collega Gianquinto, qui siamo a discutere di un problema locale, di un esperimento, per cui io penso che la discussione debba essere contenuta nei limiti del provvedimento che è al nostro esame. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

È possibile, dicevo, che lo Stato debba continuare a spendere annualmente due miliardi o anche più, senza assicurarsi che la spesa che esso fa fruttifichi nell'interesse della popolazione?

Per restare entro i confini della Venezia Giulia e del Friuli, io non suggerisco una soluzione, ma affermo che problemi ugualmente pesanti dal punto di vista economico e industriale, come sono quelli di Trieste, si è trovato modo di cercare di risolverli at-

traverso la concessione, da parte dello Stato, di 140 miliardi da distribuirsi in dieci anni per determinati scopi, e amministrati da un organo collegiale nel quale sono rappresentati il comune e la provincia di Trieste, il Governo nella persona del commissario di Governo presso la regione, e la regione comprese le minoranze. È quello che si chiama il fondo di rotazione, che è consacrato in un articolo dello statuto della regione speciale Friuli-Venezia Giulia.

Non dico che questa sia una soluzione che possa risolvere i problemi dell'economia goriziana o isontina. Dico che in altre maniere problemi analoghi sono stati risolti.

E perchè io domando a voi del Governo di porre allo studio questo problema della sostituzione della zona franca con un diverso strumento, a beneficio di Gorizia? Perchè la zona franca porta con sè due gravi inconvenienti che, se veri, come mi risulta, sono deplorabili, prima che dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della rete amministrazione dello Stato.

I due inconvenienti sono: in primo luogo, il passaggio di merci contingentate, come per esempio il burro, come l'alcool, come lo zucchero, dalla tabella A, che è quella per il consumo della popolazione, alla tabella B, che è invece quella destinata agli industriali. Chi controlla, come funzionano i controlli sul maneggio dei contingenti? In secondo luogo, c'è l'inconveniente gravissimo che da questa situazione gli industriali della confinante provincia di Udine sono colpiti da una concorrenza ingiustificata e ingiusta: ingiustificata dal punto di vista della legge, ingiusta dal punto di vista dell'uguaglianza di tutti i cittadini e della solidarietà che deve esistere nella Nazione.

Queste due mie affermazioni potrebbero essere comprovate da prove che ho a mia disposizione. Ma poichè vedo che il tempo cammina, mi soffermo, nella speranza che vogliate credermi sulla parola, per avere dato dimostrazione di linearità nella mia condotta qui dentro, sinora.

Vi è dunque una concorrenza ingiustificata e ingiusta da parte degli industriali del goriziano nei confronti degli industriali del-

la provincia di Udine. Vi è un passaggio incontrollato di contingenti di merci destinate al consumo, che invece vanno alle merci e ai contingenti destinati all'industria.

Iniziando ho detto (e voi comprendete anche con quale profonda emozione) che avrei votato contro la ratifica. Il mio voto contrario ha un preciso significato. È voto contrario prima di tutto perchè vorrebbe che nelle sfere che ne hanno la competenza si sentisse anche la voce della provincia di Udine. Memoriali sopra memoriali a tutti i ministri competenti; esposizioni verbali da anni ed anni la Camera di commercio di Udine ha fatto sentire a Roma ma sinora non ha avuto risposta. Che la voce di Udine debba rimanere *vox clamantis*? Io potrei anche rassegnarmi a questo destino, ma a ciò non si può rassegnare la coscienza di nessuno che amministri la cosa pubblica. Si deve rispondere, dimostrare che la protesta di Udine è priva di fondamento, che la protesta di Udine è dettata soltanto dal sordido interesse « particolare », come diceva Guicciardini, che la provincia di Udine ha torto di insorgere nei confronti della vicina sorella friulana che è Gorizia. Dovete darci la prova; noi che rappresentiamo il Friuli qui dentro non siamo ciechi ed insensibili alle prove che ci darete. Ma fino a che questa risposta non viene, o non soddisfa, se per la prima volta in quest'aula io mi levo portavoce della protesta dei ceti industriali udinesi, lo faccio con tranquilla coscienza, con la sicurezza di avere adempiuto al mio dovere, con la certezza di aver fatto cosa utile alla Nazione. È un problema che involge anche conseguenze di natura politica molto più gravi e serie di quello che non possano apparire. Si dice ad Udine che la zona franca favorisce soltanto una ristretta cerchia di industriali. È vero o è un'accusa falsa? Dovete dircelo, ditecelo in quest'Aula, rispondendo.

Per queste considerazioni, dolorosamente, lo dico con tutta sincerità, debbo dichiarare che voterò contro la ratifica del decreto-legge, come non voterò nessuno degli emendamenti che sono stati proposti. Il provvedimento sarà ratificato dato quello che sinora è stato detto; ma esso non risponde

alle norme della giustizia distributiva, non risponde agli interessi dello Stato, non risponde nemmeno alla volontà del popolo friulano.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Veronesi, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Bosso e Artom. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

Z A N N I N I , Segretario:

« Il Senato,

all'atto della conversione in legge del decreto 5 dicembre 1966 di proroga della zona franca di Gorizia,

rilevato che dall'apporto della delimitazione dei nuovi confini orientali ad oggi unico provvedimento speciale a favore di Gorizia è rappresentato da tale istituto che ha assicurato da principio un certo volume di investimenti e successivamente ha garantito, quanto meno, la sopravvivenza delle iniziative economiche già insediate;

considerato che il collocamento del tutto particolare della città dal punto di vista geo-politico — una posizione eccentrica, senza il retroterra naturale ed a contatto diretto ed immediato con la Jugoslavia — non consente ad essa di sviluppare la propria economia senza l'apporto di idonei strumenti di incentivazione e che, per converso, la zona franca deve essere considerata non già come soluzione ottimale dei problemi relativi al suo sviluppo economico ma come strumento provvisorio per consentire l'avvio ad altro tipo più efficace di politica di sviluppo;

attesa, conseguentemente, la necessità di predisporre gli strumenti necessari per un nuovo tipo di incentivazione;

rilevato che il Governo, venendo meno agli impegni più volte assunti, non ha finora affrontato in forma organica il problema della città, trascurando così di accordarle un contributo veramente tangibile della solidarietà nazionale, cui ha diritto non solo per le irreparabili mutilazioni politiche, ma

anche per la pesantezza degli attuali vincoli imposti dalla necessità della difesa militare,

impegna il Governo a porre immediatamente allo studio, a proporre ed attuare idonei speciali misure e provvedimenti tra cui sono da annoverare:

1) la riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci;

2) il beneficio di riduzioni fiscali per i settori che più si prestano allo sviluppo sociale ed economico della città;

3) la concessione di finanziamento a tasso agevolato e di contributi alle iniziative industriali e l'istituzione di aree e nuclei di sviluppo industriale;

4) la realizzazione, con urgenza, del raccordo autostradale Gorizia-Villesse, che varrebbe a collegare la città da un lato alla rete autostradale italiana e dall'altro ad inserirla nella corrente dei traffici verso l'Europa centrale;

5) la realizzazione degli ammodernamenti e dei lavori necessari a rendere agibile al traffico internazionale, allo stesso fine di cui sopra, il raccordo ferroviario Gorizia-Nova Gorica;

6) il mantenimento, quanto meno, dell'attuale livello dell'occupazione, sia in senso qualitativo sia in senso quantitativo, presso lo Stabilimento a partecipazione statale SAFOG;

7) la risoluzione dell'annosa questione degli indennizzi ai proprietari dei fondi gravati dalle servitù militari;

8) la creazione di un centro di smistamento dei traffici e dei commerci all'ingrosso provenienti dai porti vicini ed irradiantisi sia verso l'interno del nostro Paese sia verso l'Europa orientale e centrale attraverso la Jugoslavia e l'Austria ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di parlare.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi abbiamo sentito con commozione d'animo le parole che sono state dette dal senatore Tessitori e veramente siamo dispiaciuti

ti per tale contrasto e forse riteniamo anche che egli che vive *in loco* possa avere dei validi motivi, delle giustificazioni per le affermazioni rese. Però se noi consideriamo quello che avviene in quelle zone di confine piuttosto difficili per noi e vediamo quello che si fa dall'altra parte, noi riteniamo di poter, anche se si può assistere a qualche sperequazione (stante che sopra questa terra è assai difficile raggiungere una giustizia perfetta) esprimere, in piena coscienza, il voto favorevole del nostro Gruppo per questo disegno di legge.

Ferme restando tutte le considerazioni e le premesse obiettive, peraltro già esposte da altri colleghi, noi ci siamo permessi di presentare l'ordine del giorno testè letto, a proposito del quale desidero subito dire che intendiamo sostituire all'espressione « impegna il Governo » la espressione « invita il Governo ».

Con questo ordine del giorno, dunque, si intende invitare il Governo « a porre immediatamente allo studio, a proporre ed attuare speciali misure e provvedimenti idonei tra cui sono da annoverare: 1) la riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci; 2) il beneficio di riduzioni fiscali per i settori che più si prestano allo sviluppo sociale ed economico della città; 3) la concessione di finanziamento a tasso agevolato e di contributi alle iniziative industriali e l'istituzione di aree e nuclei di sviluppo industriale; ».

A questo punto desidero fare un'osservazione. Noi chiediamo l'intervento statale per una politica di incentivazione per l'industria. È vero che in base allo statuto della regione speciale il settore industriale è di competenza specifica della regione, tuttavia noi crediamo che si possa contrapporre il fatto che la competenza specifica della regione non dovrebbe escludere la sovrapposizione di interventi statali, tanto più che, trattandosi di un problema specifico quale quello goriziano, nulla vieta che una comunità più vasta di quella regionale sia chiamata a sostenere gli oneri di una politica di incentivazione per una zona così profondamente toccata dagli ultimi eventi bellici.

Chiediamo ancora con l'ordine del giorno: « 4) la realizzazione, con urgenza, del raccordo autostradale Gorizia-Villese, che varrebbe a collegare la città da un lato alla rete autostradale italiana e dall'altro ad inserirla nella corrente dei traffici verso l'Europa centrale; 5) la realizzazione degli ammodernamenti e dei lavori necessari a rendere agibile al traffico internazionale, allo stesso fine di cui sopra, il raccordo ferroviario Gorizia-Nova Gorica; 6) il mantenimento, quanto meno, dell'attuale livello dell'occupazione, sia in senso qualitativo sia in senso quantitativo, presso lo stabilimento a partecipazione statale SAFOG; 7) la risoluzione dell'annosa questione degli indennizzi ai proprietari dei fondi gravati dalle servitù militari; 8) la creazione di un centro di smistamento dei traffici e dei commerci all'ingrosso provenienti dai porti vicini e irradianti sia verso l'interno del nostro Paese sia verso l'Europa orientale e centrale attraverso la Jugoslavia e l'Austria ».

Ripeto all'onorevole Sottosegretario che ho chiesto la sostituzione della parola « impegna » con la parola « invita » stante il significato troppo perentorio della prima parola. Ritengo che potremmo dichiararci soddisfatti se il rappresentante del Governo ci dirà che trasmetterà questo ordine del giorno, per le sollecitazioni richieste, oltre che al Ministero competente qui rappresentato anche agli altri Ministeri interessati.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zannier, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme al senatore Bonacina. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

Z A N N I N I , Segretario:

« Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 7 dicembre 1966, n. 1036,

ribadisce l'esigenza di promuovere lo sviluppo dell'economia isontina con misure direttamente preordinate all'incremento del-

le attività produttive maggiormente efficienti e di carattere non transitorio in un quadro di organici interventi per l'intera regione Friuli-Venezia Giulia, anzichè con provvedimenti episodici e non sempre perequativi e propulsivi;

considerata l'opportunità di rettificare la articolazione delle agevolazioni per la zona franca di Gorizia;

invita il Governo a rivedere entro il 30 giugno 1967, promuovendo le opportune decisioni di legge, la disciplina applicativa delle agevolazioni di zona franca determinandone i limiti territoriali, adeguando in corrispondenza i contingenti di cui alla tabella A ed istituendo adeguate misure di efficace prevenzione da eventuali pratiche speculative ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Zan-
nier ha facoltà di parlare.

Z A N N I E R . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, il Governo stabilì la proroga per un periodo di tre anni delle agevolazioni previste per parte del territorio della provincia di Gorizia che venne sin dal 1948 costituito in zona franca. Queste provvidenze vennero allora concesse in considerazione delle precarie condizioni della città e della provincia di Gorizia conseguenti al trattato di pace di Parigi che, come è noto, apportò gravissime mutilazioni territoriali compromettendo seriamente l'economia di tale provincia. Il Governo, pur riconoscendo che tali provvidenze non hanno determinato la prevista azione di incentivazione all'economia locale, ha ritenuto di prorogare per un ulteriore periodo di tre anni il regime di zona franca elevando nel contempo i contingenti annui agevolati di taluni prodotti, con particolare riferimento agli oli minerali, allo zucchero, allo spirito, alla birra, eccetera.

Già in passato, come ha avuto modo di far presente il collega Tessitori, questa particolare situazione riconosciuta alla provincia di Gorizia ha determinato nell'ambito della provincia limitrofa di Udine sensibili sperequazioni nei confronti di certi settori in-

dustriali e commerciali derivanti dalla concorrenza agevolata dei prodotti goriziani, che ha influito sfavorevolmente sulla già depressa economia della provincia di Udine, che ha un reddito *pro capite* inferiore a quello della provincia di Gorizia. L'ulteriore periodo di proroga concessa dal decreto-legge al nostro esame, che è stato decisamente contrastato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia di Udine per gli eventuali squilibri che una zona franca determina in una regione depressa quale il Friuli-Venezia Giulia, poteva, a mio avviso, rappresentare il periodo di tempo necessario perchè il Governo sostituisse una politica in un certo senso di artificiali sostegni, che in generale favoriscono determinate aziende, con limitati benefici a favore della collettività, con altra politica in grado di promuovere la radicale trasformazione di un'economia prevalentemente a carattere commerciale in un processo di industrializzazione. Ciò avrebbe potuto verificarsi in stretto accordo con la regione e con il piano di sviluppo economico attualmente in elaborazione, che intende risolvere in prospettiva di tempo, però in maniera radicale, il problema di Gorizia, se non si vuole condannare con provvedimenti assistenziali l'ulteriore immobilismo di tale politica.

La zona franca di Gorizia, quindi, non può essere riguardata alla luce delle esperienze conseguite come uno strumento di assoluta validità e di sviluppo dell'economia della provincia di Gorizia, ma rappresenta uno strumento transitorio, a mio parere, e ritengo che questo sia anche il pensiero del Governo, per dare vita a strumenti più validi ed efficaci per la rinascita di quella economia. Poichè il Governo è favorevole all'estensione dell'attuale periodo di proroga per il periodo di ammortamento del capitale investito in nuove iniziative, e poichè anche i partiti che compongono il Governo regionale sono concordi nel rinnovo e nella proroga di tale strumento, a nome del Gruppo socialista unificato, pur con le riserve che abbiamo poc'anzi espresso, dichiariamo il nostro parere favorevole al provvedimento e nel contempo abbiamo presen-

tato l'ordine del giorno con il quale ribadiamo « l'esigenza di promuovere lo sviluppo dell'economia isontina con misure direttamente preordinate all'incremento delle attività produttive maggiormente efficienti e di carattere non transitorio, in un quadro di organici interventi per l'intera regione Friuli-Venezia Giulia anzichè con provvedimenti episodici e non sempre perequativi e propulsivi. Considerata l'opportunità di rettificare la regolazione delle agevolazioni della zona franca di Gorizia, si invita il Governo a rivedere entro il 30 giugno 1967, promuovendo le opportune decisioni di legge, la disciplina applicativa delle agevolazioni di zona franca, determinando i limiti territoriali, adeguando in corrispondenza i contingenti di cui alla tabella A ed istituendo adeguate misure di efficace prevenzione da eventuali pratiche speculative ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE LUCA ANGELO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io farò alcune considerazioni in ordine agli interventi ascoltati in quest'Aula in occasione della discussione per la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti per il territorio della provincia di Gorizia. È stato ricordato dai colleghi intervenuti quello che è — usiamo una parola forse poetica, ma abbastanza espressiva — il martirio della città di Gorizia e del suo territorio. Il senatore Vallauri ha citato alcuni dati molto espressivi di superficie ridotta da chilometri quadrati 2.729 a 215,92 per cento, di comuni ridotti del 78 per cento, della superficie agraria forestale ridotta dell'80 per cento, della perdita di strade, di ferrovie, di fonti di lavoro, di miniere, di centrali elettriche e delle stesse strutture essenziali per la vita civile, come l'acquedotto di Gorizia.

Questa realtà è pacificamente ammessa anche dalla voce dissenziente del senatore Tessitori. Tutti riconoscono la situazione particolare in cui Gorizia, per effetto del trattato di pace e per la sua posizione di zona di confine, si è venuta a trovare. Ad eccezione dello stesso senatore Tessitori, tutti gli intervenuti si sono dichiarati favorevoli, non soltanto alla conversione in legge, ma, a giudicare dalle proposte di emendamenti, anche alla proroga dei provvedimenti per un periodo più lungo rispetto a quello indicato dal decreto-legge.

Non è vero che non si sono verificati fenomeni di elevazione del tenore di vita del territorio di Gorizia nè del livello economico generale. Io farei riferimento ai dati citati dal senatore Vallauri, ossia a quelli relativi agli investimenti e a quello relativo al grado di occupazione, perchè sono indicazioni molto espressive per misurare il livello economico di questa zona. Quando si pensa che al 31 dicembre 1958 gli investimenti avevano raggiunto il volume di 7 miliardi e 511 milioni e che al 31 dicembre 1965 la cifra si eleva a 20 miliardi e 850 milioni, bisogna ritenere che un grande cammino è stato fatto. Questo cammino percentualmente espresso è dell'ordine del 177 per cento.

L'altro dato molto significativo è quello inerente all'occupazione che passa da 2 miliardi e 607 milioni del 1958, come volume di spese per manodopera, stipendi, salari e contributi vari, a 7 miliardi e 163 milioni del 1965, con un incremento percentuale del 174,88 per cento.

Io vorrei citare al Senato due altri dati che desumo dai consueti studi che il professor Tagliacarne ogni anno esegue sulla situazione economica delle varie provincie della Nazione italiana. Il professor Tagliacarne fa una graduatoria in ordine decrescente delle provincie in base alla media di sei indici di consumi e spese per abitante nel 1965. Ebbene, la città di Gorizia, in questa graduatoria di 92 provincie elencate, ripeto, in ordine decrescente, occupa il tredicesimo posto; Udine occupa il quarantaseiesimo posto. Si vede che il livello della città di Gorizia è abbastanza alto, il che

significa che il provvedimento ha indubbiamente avuto una sua incidenza positiva.

Se guardiamo poi un altro elemento, quello del risparmio bancario e postale per province e regioni del 1965, troviamo questi dati: il risparmio per abitante di Gorizia, in totale, è di 37.610 lire, quello della città di Udine di 44.897 lire. Come rapporto percentuale su mille lire di reddito prodotto, il risparmio è stato per Gorizia del 54,8 per cento, per Udine del 9,5 per cento. Quel rapporto del 54,8 per cento non è molto lontano dal rapporto medio per abitante interessante tutta l'Italia settentrionale. Questo rapporto per l'Italia settentrionale è del 49,2 per cento.

Si può dunque rilevare, esaminando questi indici (ed altri se ne potrebbero esaminare) e tenendo conto della posizione di confine tipica per le attrazioni di natura occupazionale, di natura concorrenziale, eccetera, che la città di Gorizia si è difesa abbastanza bene. Non si può attribuire questo a qualcosa di spontaneo, ma si deve ritenere che, non i provvedimenti di costituzione della zona franca, ma i provvedimenti particolari di agevolazioni varie concesse hanno operato positivamente. Sono d'accordo che non si tratta di regime di zona franca, ma di qualcosa *sui generis*, ed ha ragione l'onorevole Tessitori quando afferma questo; ma questo lo si deduce dalla stessa legge istitutiva che, in previsione di un periodo piuttosto lungo necessario per l'attuazione di tutto ciò che è connesso alla zona franca, prevedeva alcune facilitazioni di natura fiscale e di natura incentivatrice per le attività industriali che si fossero insediate nel territorio della zona franca e nel territorio limitrofo.

Se è vero che la relazione governativa non ha citato i dati, che la relazione della Commissione si è allineata a questo orientamento, ciò è dovuto alla natura stessa del provvedimento, che è un provvedimento di proroga; in quanto (come io ho affermato nella relazione) ipotizzare la cessazione delle facilitazioni significherebbe ipotizzare fondatamente un rapido declino economico generale della città e del suo territorio.

Noi, in questo momento, proponendo la conversione in legge del decreto-legge, intendiamo chiedere al Senato che legiferi in maniera transitoria fino alla costituzione della zona franca oppure di qualcosa che possa sostituire e integrare la zona franca. Se dovessi esprimere la mia opinione personale, direi che veramente sarebbe il caso di emanare un provvedimento unitario ed organico che si occupi dell'economia della città di Gorizia e del suo territorio, in un quadro organico, come postula l'esigenza stessa del momento attuale, in cui i problemi debbono essere visti in maniera unitaria, così come esige la stessa programmazione nazionale che si vuole realizzare in Italia, come la stessa giustizia distributiva e come l'interesse economico generale esigono. Non si può continuare, evidentemente, a mantenere in vita provvedimenti che poi si prorogano. Il problema va affrontato indubbiamente nel suo complesso, ma non c'è parimenti dubbio che questo eventuale provvedimento organico non potrà che essere basato sull'elemento della comprensione e della solidarietà nazionale. Questa comprensione e questa solidarietà nazionale vi debbono essere per ogni regione depressa del nostro territorio, vi debbono essere in modo particolare per quelle regioni che per motivi particolari hanno dovuto sopportare una mutilazione, una perdita di potenziale economico, di potenziale sociale, di potenziale umano.

Noi invochiamo questo provvedimento, ed è in questo senso che proponiamo la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966: nel senso, cioè, che, se anche il contribuente italiano, nel suo complesso, è chiamato a continuare nel sacrificio che scaturisce dalla destinazione di determinati mezzi finanziari al territorio di Gorizia o dalla rinuncia a determinate entrate, questo sacrificio si giustifica in considerazione della particolare situazione di quel territorio.

Noi non pensiamo che per questo provvedimento ci possano essere voci dissenzienti o atteggiamenti polemici. Di fronte alla cessazione di un provvedimento salutare, di fronte alla necessità di provvedere in questo momento, non c'era altra via che quel-

la di un decreto-legge; ecco perchè riteniamo che il Governo ha ben operato e riteniamo che noi Parlamento dobbiamo contribuire a rendere rapida la conversione in legge di questo decreto-legge affinché la città di Gorizia possa continuare a godere del sostegno che la ripetuta, invocata solidarietà nazionale deve dare per il suo benessere sociale ed economico e affinché ci sia la possibilità da parte del Governo di studiare un provvedimento a carattere definitivo, nel quadro della programmazione nazionale, che, risolvendo integralmente e definitivamente il problema di Gorizia, non trascuri quello dei territori limitrofi (ed io faccio riferimento anche al territorio della città di Udine; l'una cosa fare, l'altra non omettere), affinché lo sviluppo dei vari territori italiani sia armonico, sia consona alle esigenze moderne di una vita civile.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con notevole interesse gli interventi, brevi ma succosi, che da ogni parte del Senato sono stati fatti nei riguardi di questa proposta di legge. E ringraziando tutti gli oratori intervenuti, in modo particolare il relatore, anche per l'attestato di sensibilità che ha voluto cortesemente dare al Governo, mi si consenta di notare come, ad esclusione della voce del senatore Tessitori, tutti quanti hanno convenuto non sull'opportunità, ma sulla necessità che le norme agevolative debbano essere prorogate.

Il Governo, che aveva previsto una proroga della durata di tre anni, si vede sollecitato, per iniziativa degli onorevoli parlamentari di ogni settore, a consentire ad una proroga più ampia. Dirò subito che il Governo, accogliendo gli inviti ad una proroga più ampia, fa proprio l'emendamento presentato dal senatore Vallauri, che prevede il più breve tempo di proroga, con ciò tuttavia portando i tre anni previsti a sette anni. Il Governo ovviamente non ritiene

che si debba andare oltre i sette anni, anche perchè, onorevoli colleghi, questo provvedimento, per sua natura eccezionale, che si spiega nella sua origine se collocato nel tempo (1948) in cui fu fatto, e, se interpretato nel contesto delle condizioni in cui dispiegò efficacia, deve pure ad un certo momento cessare. Con ciò esso non può — io ritengo — costituire precedente per ulteriori allargamenti a zone limitrofe di quelle già considerate limitrofe.

Voi sapete che, spostando i punti di confine della zona agevolata, non si elimina il problema, ma lo si fa sorgere ai limiti del nuovo confine. Quindi è da agurarsi che le misure eccezionali previste nel 1948 e successivamente prorogate, siano, con questo provvedimento, rinnovate veramente per l'ultima volta e che alla fine del settennio l'economia della città di Gorizia e dei suoi territori limitrofi possa trovarsi finalmente collocata su basi solide.

Io debbo avvertire gli operatori e le amministrazioni locali del pericolo che vi è nell'impiantare una economia su un beneficio di natura fiscale e che si deve stare accorti, utilizzando il tempo che il Parlamento si appresta ad allungare per l'utilizzazione del beneficio, al fine di porre delle premesse capaci di creare attività che, allo spirare della nuova legge, possano da sole reggersi sul campo della libera competizione.

Provvedimenti di questo genere hanno sempre in sè una natura, diremo così, perturbatrice; innanzi alla quale bisogna stare molto accorti se non si vuole che ciò che è stato creato come ragione di incentivazione non diventi invece un necessario ed insostituibile strumento per la continuazione dell'attività.

Circa ciò che è avvenuto nella zona in cui il beneficio ha operato in questi anni, io faccio mie le osservazioni presentate dal senatore Vallauri, commentate e condivise dal relatore; aggiungendo ad esse il riferimento che il relatore ha fatto allo studio del professor Tagliacarne, che io stesso ho qui sott'occhio. Anzi, credo di poter esporre al Senato altri due dati tra i più significativi.

Se noi andiamo a guardare la tavola che il Tagliacarne intitola: « Graduatoria in ordine decrescente delle provincie in base all'ammontare del reddito totale prodotto nel 1965 », troviamo Udine al sedicesimo posto e Gorizia all'ottantaquattresimo. E se guardiamo la graduatoria in ordine decrescente delle provincie in base al reddito prodotto per abitante nel 1965 troviamo Gorizia all'undicesimo posto e Udine al quarantanovesimo.

Già questi dati ci inducono ad una serie di osservazioni che sono riassumibili nella sintesi finale, quando il Tagliacarne, raffrontando gli aumenti percentuali tra il 1951 e il 1965 (ovviamente a prezzi correnti) del reddito prodotto dal settore privato e dalla Pubblica amministrazione, determina per Gorizia un aumento pari al 218 per cento e per Udine un aumento pari al 210 per cento. Il che vuol dire che lo strumento agevolativo di natura prevalentemente fiscale che il Parlamento dispose in favore di Gorizia ha creato delle risultanze positive.

Resta sempre da domandarsi che cosa sarebbe divenuto di quella economia se, anzichè svilupparsi sotto l'usbergo, diciamo così, di queste norme agevolative, avesse dovuto evolversi senza alcuna particolare protezione.

Credo che una risposta ad una domanda posta in questi termini quanto meno lasci facilmente intendere che il risultato dovrebbe discostarsi molto da quello statisticamente rilevato dal professor Tagliacarne. Quindi non vi è dubbio circa la positività del provvedimento. Che poi esso non abbia raggiunto ancora gli scopi ottimali che si erano previsti, questo è nella natura delle cose. Il Governo ritiene di consentire ad una proroga del tempo, affinchè si possa raggiungere ancora il meglio. L'ottimo è irraggiungibile; ma un assestamento verso il meglio è invece sempre possibile.

Alla luce di questo assestamento al meglio devono essere commentati i contingenti fissati e nella prima tabella e nella seconda tabella. I contingenti della prima tabella debbono essere più propriamente messi in correlazione con l'applicazione che in via pratica si è fatta della norma di cui al-

l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge istitutiva, che incarica il Governo di determinare i territori limitrofi. Questi furono determinati dall'esperienza; sicchè oggi per territori limitrofi si intende tutta una zona che, grosso modo, comprende tutta o quasi tutta la provincia di Gorizia. La seconda tabella, che fa riferimento ai contingenti destinati all'industria, spiega gli aumenti con questa ragione, che, ove noi andiamo a prorogare le norme agevolative, dobbiamo prevedere un ulteriore sviluppo delle aziende e, nella misura in cui le aziende vivono entro l'ambito agevolato, debbono pur poter godere di contingenti capaci di alimentarne i cicli lavorativi. Diversamente noi arriveremmo ad avere aziende che fino a certi quantitativi lavorerebbero materie prime o semilavorati fiscalmente agevolati, mentre per i quantitativi in eccedenza invece verrebbero ad essere sottoposte a tassazione normale, con gravi problemi aziendali e gravissimi problemi di controllo fiscale. Quindi proprio in quella misura in cui noi prevediamo un irrobustimento delle aziende, noi dobbiamo anche ad esse correlativamente concedere un aumento dei contingenti, capace cioè di coprire la richiesta della domanda più ampia. Queste sono le ragioni che hanno convinto il Governo, nel presentare al Parlamento il decreto-legge, non soltanto a sistemare alcune norme, come quella contenuta nell'articolo 3 punto primo del decreto-legge, ma anche a rivedere le tabelle, alla luce di quello che in questi anni si è verificato tanto per quanto riguarda l'ambito del consumo privato, consumo *pro capite*, quanto per quanto attiene al fabbisogno delle aziende. Con queste osservazioni e nella convinzione, onorevoli colleghi, che l'ulteriore sacrificio, come diceva il relatore, che la collettività nazionale fa in favore di questa zona possa raggiungere veramente un risultato soddisfacente allo spirare prossimo della legge, io invito il Senato a voler onorare del suo consenso il provvedimento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sui due ordini del giorno presentati. Il primo ordine del

giorno è del senatore Veronesi e di altri senatori.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sull'ordine del giorno del senatore Veronesi ho preso atto anzitutto che il proponente suggerisce di modificare la locuzione: « impegna il Governo » con l'altra: « invita il Governo », a dimostrare proprio che ciò che chiede è particolarmente grave. Il Governo, attesa la gravità di ciò che è richiesto, lo metterà allo studio con la massima attenzione possibile e per quanto mi riguarda farò presente a tutti i Ministeri competenti ciò che è stato richiesto affinché, nei limiti delle possibilità, diano la loro opera per una adeguata soluzione.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mantiene l'ordine del giorno?

V E R O N E S I . Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e lo ringrazio.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Bonacina e Zannier.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo l'accetta, facendo presente al Senato che l'espressione « opportune decisioni di legge », contenuta nella frase finale: « invita il Governo a rivedere entro il 30 giugno 1967, promuovendo le opportune decisioni di legge, la disciplina applicativa delle agevolazioni di zona franca, eccetera » deve intendersi comprensiva anche del concetto di decreto-legge, riportando cioè la disciplina normativa in questa materia nell'ambito della legge istitutiva. Spero che i proponenti non abbiano nulla in contrario.

Z A N N I E R . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.

P R E S I D E N T E . Comunico che, con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge da convertire in legge, sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole: « è prorogato fino al 31 dicembre 1969 » con le altre: « è prorogato fino al 31 dicembre 1974 ».

VIDALI, STEFANELLI;

Al primo comma, dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole: « è prorogato fino al 31 dicembre 1969 » con le altre: « è prorogato fino al 31 dicembre 1973 ».

VALLAURI;

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole: « è prorogato fino al 31 dicembre 1969 » con le altre: « è prorogato fino al 31 dicembre 1975 ».

NENCIONI, GRAY, LATANZA, PICARDO,
CROLLALANZA, LESSONA

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questi emendamenti.

D E L U C A A N G E L O , *relatore*. La Commissione si rimette al Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo fa propria la proposta del senatore Vallauri che pone, tra i tre termini, il più vicino a quello previsto nel decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Vidali, mantiene il suo emendamento?

V I D A L I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, mantiene il suo emendamento?

N E N C I O N I . Lo ritiro.

P E L I Z Z O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L I Z Z O . Io non avrei nulla da eccepire sulla proposta del Governo di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, al nostro esame. Riconosco che Gorizia, per la sua particolare situazione economica e per la sua posizione geografica, dopo aver perduto una parte del suo territorio ora trasferito sotto la sovranità della Jugoslavia, ha bisogno urgente di particolari provvidenze per sostenere la sua economia certo non florida. Dubito però, in base ai risultati sin qui conseguiti, che lo strumento per la sua rinascita e per lo sviluppo economico sia quello in atto dal 1948, epoca dell'istituzione della zona franca, nonostante le successive integrazioni e modificazioni alle norme istitutive.

Comunque non avrei alcun motivo giustificato di oppormi al provvedimento in esame se dall'applicazione dello stesso non derivasse danno alle zone contermini nelle quali gli imprenditori debbono operare in condizioni non agevolate e, quel che più conta, devono subire la concorrenza dei prodotti posti sul mercato che provengono per diverse vie dalla zona franca i cui costi e i cui prezzi di vendita evidentemente sono assolutamente inferiori a quelli del libero mercato. Ma c'è di più. Se è vero, come è stato affermato, che il provvedimento ha sin qui operato positivamente e ancor più opererà in futuro, noi constatiamo però che varrà a staccare dai contermini territori della provincia di Udine talune industrie che

andranno a collocarsi nella zona franca di Gorizia dove potranno operare in condizioni di privilegio. E nessuno ignora che i territori contermini appartenenti anche alla provincia di Gorizia ma esclusi dalla zona franca, così come gli altri della provincia di Udine, si trovano in condizioni veramente disastate e comunque molto più arretrate e povere della stessa città di Gorizia.

In considerazione di ciò io dovrei dunque votare contro il provvedimento. Tuttavia, trattandosi di semplice proroga limitata allo spazio di tre anni — limite fissato per consentire l'adozione di altri provvedimenti più idonei allo scopo che, giovando a Gorizia, non danneggino ma anzi favoriscano anche le zone contermini — dovrei votare a favore. Senonchè è intervenuto l'emendamento del senatore Vallauri che propone di sostituire alla proroga limitata a tre anni una proroga di sette anni, il che a noi, e a me in particolare, non sembra assolutamente necessario, se è vero che la finalità della proroga è quella di dar tempo al Governo di studiare a fondo il problema e di escogitare le misure più confacenti ed idonee per la rinascita della città di Gorizia.

Di fronte a questo emendamento, che è stato fatto peraltro proprio dal Governo, ma che, dato lo scopo, non appare giustificato, io dichiaro di astenermi dal voto, limitatamente sempre all'emendamento del senatore Vallauri, mentre mi dichiaro favorevole alla proposta governativa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Vallauri tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, le parole: « è prorogato fino al 31 dicembre 1969 » con le altre: « è prorogato fino al 31 dicembre 1973 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Nencioni, Gray, Lattanza, Picardo, Crollalanza e Lessona è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 1 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 1-bis.

« I macchinari e i materiali di cui all'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché i materiali di cui ai numeri 7 e 13, previsti dalla tabella B allegata al presente decreto, sono esenti dal pagamento dell'IGE e dell'imposta di conguaglio ».

Consequentemente all'articolo 1 aggiungere, in fine, le parole: « e dal successivo articolo 1-bis del presente decreto ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

D E L U C A A N G E L O , relatore.
La Commissione è contraria.

V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario, perchè i benefici proposti non sono nemmeno previsti dalla legge agevolativa a favore della provincia di Gorizia, la quale legge, per quanto concerne l'IGE, all'articolo 1 addirittura recita che il regime di zona franca non ha effetto nei confronti di tale tributo.

Ora, poichè noi già consideriamo eccezionale il rinnovo delle norme così come sono — ed abbiamo sentito anche le voci in contrario sul rinnovo stesso — siamo del parere che sia improponibile l'allargamento delle agevolazioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento?

N E N C I O N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Vallauri ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 4 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

« A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e della legge 26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le agevolazioni previste dalla presente legge:

- 1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
- 2) oli di semi alimentari;
- 3) caffè e surrogati di caffè;
- 4) zucchero;
- 5) birra.

L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.

Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.

La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del Prefetto, sentito l'Intendente di finanza ».

V I D A L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I D A L I . Il mio Gruppo voterà contro il proposto articolo 4-bis. Non crediamo infatti che le agevolazioni della zona franca debbano trasformarsi in tasse per i cit-

tadini. Inoltre siamo convinti che i due Comuni possano continuare a mettersi d'accordo democraticamente, come hanno fatto finora.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D E L U C A A N G E L O , *relatore.*
La Commissione si rimette al Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta l'emendamento, anche perchè vi è particolarmente interessato il Ministro dell'interno, che ne fa questione di grande importanza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Vallauri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato di votazione procederemo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Non essendo stati presentati altri emendamenti si dà lettura dell'articolo unico quale risulta con le modifiche approvate.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « fino al 31 dicembre 1969 » sono sostituite con le altre: « fino al 31 dicembre 1973 ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. — A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e della legge 26 aprile

1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le agevolazioni previste dalla presente legge:

- 1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
- 2) oli di semi alimentari;
- 3) caffè e surrogati di caffè;
- 4) zucchero;
- 5) birra.

L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.

Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.

La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del Prefetto, sentito l'Intendente di finanza ».

P R E S I D E N T E . Poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, con l'avvertenza che il titolo deve essere così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsti dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia », metto senz'altro ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato di cui è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

P R E Z I O S I . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in occasione della discussione svolta in sede referente alle Commissioni congiunte 1^a e 10^a, io sostenni che non era possibile, da un punto di vista giuridico, convertire in legge il presente decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, che fa obbligo ai Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale di compiere accertamenti e di deliberare misure necessarie per adeguare il trattamento del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722. Non era possibile che ciò avvenisse, affermavo — oggi lo confermo — per chè il decreto legislativo n. 722 del 1945 rappresenta, come alcuni giuristi hanno chiaramente affermato e dimostrato, un esempio tipico di attività legislativa illegittima per mancato controllo di altri organi costituzionali. Mi permetto ricordare che solo per i decreti-legge emessi dopo il 25 luglio 1943, i quali per i noti eventi non potevano essere presentati al Parlamento, fu emanato un decreto legislativo luogotenenziale 4 settembre

1944, n. 185, che stabiliva che detti decreti avrebbero dovuto essere presentati, a pena di decadenza, alla approvazione degli organi legislativi entro 6 mesi dalla conclusione della pace.

In effetti però detti decreti furono poi in blocco convertiti in legge dalla legge 5 maggio 1949, n. 178. Si pensi, onorevoli colleghi, e si consideri che per gli stessi decreti del Capo provvisorio dello Stato, dopo che questi era stato eletto dall'Assemblea costituente, vi era stato il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che all'articolo 6 stabiliva che i provvedimenti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente dovevano essere sottoposti all'approvazione del Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

In sede di Commissioni congiunte, il relatore senatore Torelli, il senatore Chabod e lo stesso ministro, senatore Bosco, sostennero che l'articolo 15 delle disposizioni transitorie e finali allegate alla Costituzione ha convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (non dimentichiamo la data di tale decreto per il nostro successivo ragionamento sulla validità del decreto legislativo n. 722), per quanto riguardava l'ordinamento provvisorio dello Stato e quindi essi affermavano: ciò pone fine ad ogni discussione giuridica sulla validità del decreto legislativo n. 722 che è pienamente applicabile facendovi specifico riferimento l'attuale decreto-legge in discussione.

Il senatore Torelli, nella sua relazione, per legittimare di più il decreto legislativo n. 722 fa riferimento al decreto ministeriale 6 ottobre 1952, n. 282 e alla legge 7 maggio 1959, n. 324. Ma in verità coloro i quali sostengono l'automatica avvenuta conversione in legge di tutti i decreti legislativi luogotenenziali anche in materia ordinaria non tengono conto alcuno che esiste un articolo 3 della Costituzione repubblicana che non può violarsi, a parte il fatto che, secondo noi, si verrebbe a creare una grave discriminazione nei confronti di ogni singolo cittadino. Invero il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre

1945, n. 722, è in contrasto altresì con l'articolo 36 della Costituzione allorquando ad esso e al suo articolo 14 si fa riferimento, prima da parte della determinazione della Corte dei conti e poi dall'acquiescente decreto-legge governativo oggi in discussione, poichè è chiaro che l'articolo 36 della Costituzione non permette, non vuole che le retribuzioni dei lavoratori, nel nostro caso quelle dei previdenziali, siano ancorate in maniera vincolante a un limite fisso stabilito preventivamente, ma sostiene giustamente che il lavoro deve trovare la sua retribuzione tenendo presente due elementi del lavoro stesso: qualità e quantità. E ciò non basta, perchè lo stesso Consiglio di Stato con una sua recente decisione ha affermato in maniera inequivocabile che l'articolo 36 della Costituzione è applicabile anche al campo del rapporto di pubblico impiego.

Vorrei aggiungere infine che per i decreti legislativi luogotenenziali — l'articolo 14 è parte di un decreto del 21 novembre 1945 — era previsto il parere, alcune volte obbligatorio altre volte facoltativo, preventivo o successivo, della Consulta nazionale, che sorse, ebbe vita per eliminare l'aspetto dell'apparente provvisorietà del Governo dei Comitati di liberazione nazionale. Si sentì cioè la necessità di un'Assemblea, se non elettiva, almeno rappresentativa delle correnti politiche del Paese, compresi in essa gli esponenti dell'opposizione: c'erano pure i rappresentanti di parte monarchica e di partiti che non facevano parte dei Comitati di liberazione nazionale. E se ben ricordo, poichè ebbi l'onore di farne parte, la Consulta nazionale non si è mai pronunciata sul decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il relatore senatore Torelli comprende che certe sue affermazioni giuridiche, certi suoi sforzi di dialettica legislativa possono apparire sospesi nel vuoto e cerca di giustificare con indubbia abilità le caratteristiche del provvedimento portato al nostro giudizio, ma non si accorge di porsi in contraddizione stridente con certe sue stesse affermazioni giuridiche contenute nella prima parte della sua relazione, quando è costretto ad affermare che « il presente decreto-legge risponde

al superiore imperativo della legalità, ad impellenti esigenze di opportunità, al criterio di una forzata provvisorietà »; ma non riusciamo a persuaderci noi della bontà di un ragionamento dialettico-giuridico, senatore Torelli, soprattutto quando esso diventa contorto: voglia scusarmi il collega Torelli, ma proprio contorto, quando si dice che « il Senato non può sottrarsi all'obbligo di riconoscere nell'iniziativa del Ministro e nelle determinazioni del Governo la ferma e decisa volontà diretta a che la legge sia restaurata ove la violazione esista, poichè nessun diritto può essere riconosciuto contro la legge, che del diritto è fonte ». Ma allora, forse fino ad oggi il Governo avrebbe permesso ed avallato delle illegalità compiute dagli istituti previdenziali? Ma cosa vuol significare la successiva affermazione del relatore che « praticamente », ripeto praticamente (così egli dice) « il Governo riconosce la norma della legge n. 722 del 1945 attraverso il presente decreto-legge e le contrappone temporaneamente un'altra norma a cui dà legalità fino al 31 maggio 1967 attesa la improrogabilità e l'urgenza di intervenire »? Forse perchè i Presidenti degli enti previdenziali volevano effettuare il blocco dei pagamenti ai dipendenti temendo di trovarsi nella illegalità dopo la determinazione della Corte dei conti? Ma, in realtà, non praticamente ma realisticamente, io aggiungerei, anche sotto un profilo giuridico, il Governo presente e quelli precedenti avevano sconfessato, considerandola del tutto superata, la cosiddetta norma dell'articolo 14 della 722; quando ella stesso, onorevole relatore, riconosce che non è possibile al Governo dimenticare che gli attuali livelli retributivi dei dipendenti degli enti previdenziali sono stati acquisiti attraverso normali deliberazioni degli organi competenti, a seguito degli accordi sindacali liberamente stipulati, senza dimenticare che queste deliberazioni erano state regolarmente approvate dagli organi di vigilanza ed erano a completa cognizione dei rispettivi collegi di sindaci, presieduti a loro volta da magistrati della Corte dei conti.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue P R E Z I O S I). Quanto affermato dallo stesso relatore ci convince ancora di più della illegittimità della 722. D'altra parte, pur volendo mettere da parte il mio convincimento, onorevole Ministro, non personale ma giuridico, della illegittimità del decreto legislativo luogotenenziale in parola, il 722, ricordo che, nella vivace discussione durata per quattro sedute, in sede referente, nelle nostre due Commissioni congiunte, fu riconosciuta dalla generalità dei colleghi l'assurdità della conferma voluta dal Governo con il suo decreto-legge di una norma del lontano 1945, ormai caducata, senza tenere in alcun conto — si tenga presente — il mutamento delle condizioni di diritto e di fatto, nel tempo, degli orari di lavoro, degli ordinamenti giuridici, dei sistemi retributivi, di quelli di quiescenza e di previdenza, della diversità di carriera, per le quali, lasciate che lo dica, l'esempio migliore è la legge Pitzalis che crea condizioni di assoluto favore per le promozioni, sia pure in soprannumero, esclusivamente per alcune vaste categorie di impiegati dello Stato, venendo così conseguentemente a mancare alcuni presupposti indispensabili e necessari per procedere al confronto con lo *status* dei previdenziali, secondo quanto evidenziato nell'articolo 14 della 722.

La Corte dei conti, con la sua precedente determinazione n. 179, in data 15 febbraio 1963, aveva dichiarato non conformi a legge, sempre per avere ecceduto il limite stabilito dall'articolo 14 della 722, le deliberazioni relative al trattamento economico e a quello di quiescenza e previdenziale del personale dipendente, adottate rispettivamente dai tre Consigli d'amministrazione nelle riunioni: del 27 luglio 1962 e del 25 ottobre 1962 dall'INPS; del 24 luglio 1962 e del 24 ottobre 1962 dall'INAM; del 19 luglio 1962 e del 29 novembre 1962 dall'INAIL. Eppure, con tali deliberazioni — seguitemi,

onorevoli colleghi — i tre istituti previdenziali, per inderogabili esigenze funzionali e su indicazione degli stessi Ministeri vigilanti, avevano attuato una revisione ed una sistemazione unitaria dei trattamenti giuridico-economici e di quiescenza del rispettivo personale dipendente, pervenendo perfino ad un conglobamento delle varie voci retributive in un unico stipendio, tenendo soprattutto presente, come era giusto, le particolari condizioni di lavoro, il rendimento del personale, eccetera, e ponendo perfino un blocco effettivo ai propri organici.

Lo stesso Ministero del lavoro dovette considerare allora così in contrasto con la realtà delle specifiche situazioni degli istituti previdenziali la determinazione n. 179 della Corte dei conti, che, con una sua nota del 15 giugno 1963, la quale è riportata nella relazione del Ministro senatore Bosco al presente decreto-legge, prospettò alla Corte dei conti la pratica difficoltà di individuare le voci retributive da porre a raffronto e, ciò per la ben nota eterogeneità della situazione economica dello stesso personale dello Stato per quanto attiene al trattamento accessorio, costituito da indennità, premi ed integrazioni corrisposte per titoli vari, e riconosceva che una esauriente sistemazione della materia poteva essere raggiunta solo nel più ampio quadro legislativo del riordinamento sul piano generale del trattamento dei dipendenti di tutta l'Amministrazione Pubblica, sia diretta che indiretta.

Non vi pare, onorevoli colleghi, che tale relazione di per sé sconfigga il decreto-legge in esame? Era proprio in riferimento a tale nota del Ministero del lavoro, inviata alla Corte dei conti, che i colleghi del Gruppo comunista Samaritani, Bitossi, Boccassi, Fiore ed altri avevano presentato in sede di Commissioni congiunte, discutendosi questo decreto-legge, un articolo sostitutivo dell'articolo 1 che suonava così: « Fino all'ema-

nazione dei provvedimenti legislativi relativi alla riforma della pubblica Amministrazione e in deroga all'articolo 14 del decreto-legge luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, il trattamento economico e normativo del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è determinato dalle deliberazioni in atto e da quelle che saranno adottate dai rispettivi consigli di amministrazione a seguito di trattative coi sindacati dei lavoratori, nonchè dalle deliberazioni concernenti le indennità integrative speciali di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 ».

Un tale articolo sostitutivo, che anche noi del Gruppo del PSIUP appoggiamo, fu respinto dalla maggioranza della Commissione.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se lei accetta quel testo, vuol dire che accetta l'articolo 14.

P R E Z I O S I. Onorevole Ministro, noi abbiamo detto che, naturalmente in via subordinatissima, se la maggioranza non fosse del nostro parere, cioè che la legge n. 722 è incostituzionale, potremmo anche accettare quell'articolo sostitutivo proposto dai compagni comunisti. Ma lei mi insegna, da avvocato, che innanzi al tribunale (è come se questo fosse un tribunale: voi del Governo pensate di volerci giudicare) si sostiene la completa assoluzione con formula ampia, ma poi si fanno anche delle subordinate nell'interesse dell'imputato. E gli imputati, nel caso specifico, secondo quel decreto-legge vostro che dovrebbe essere convertito in legge, dovrebbero essere i lavoratori previdenziali.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi sbagliate, non sono affatto imputati.

P R E Z I O S I. Le interruzioni fra avvocati sono sempre pericolose.

Dopo la nota del 15 giugno 1963, inviata dal Ministero del lavoro alla Corte dei conti in relazione alla determinazione n. 179 della stessa Corte in data, ripetiamo, 15 febbraio 1963, vi furono altre tre deliberazioni

dei Consigli di amministrazione degli istituti previdenziali: INPS, in data 10 luglio 1963, INAIL, in data 31 luglio 1963, INAM, in data 2 agosto 1963 (tenete sempre presenti le date, onorevoli colleghi!), approvate dai Ministeri vigilanti con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, con le quali (dice la relazione del ministro Bosco) furono revocate le precedenti deliberazioni, cioè quelle del 1962, per le quali — lo ripeto fino alla noia — vi era stata la determinazione della Corte dei conti n. 179 del 15 febbraio 1963, e assunte nuove determinazioni che, mentre nella sostanza riconfermavano le precedenti, nelle premesse dichiaravano il proposito di inquadrare il trattamento del personale nell'ambito della legislazione vigente, tenendo conto al tempo stesso delle iniziative in corso per una più organica e adeguata disciplina delle retribuzioni del personale dello Stato, sottolineando l'esigenza di avere a disposizione termini di confronto certi e omogenei sia per ciò che riguarda l'identificazione delle misure delle retribuzioni da porre a raffronto, sia per quanto attiene alle posizioni gerarchiche nel frattempo sostanzialmente modificate nell'uno e nell'altro ordinamento delle carriere da parificare.

Siamo dunque (ed è cronaca storica) al luglio ed agosto 1963. La Corte dei conti nulla oppone a queste deliberazioni e lascia trascorrere tre anni di assoluto silenzio.

I Consigli di amministrazione dei tre istituti previdenziali debbono logicamente opinare che tutto va bene, che nessuna irregolarità essi hanno commesso, che la Corte dei conti col suo silenzio triennale ha riconosciuto la validità delle deliberazioni.

Così si arriva alle nuove deliberazioni dell'INPS e dell'INAIL in data 31 maggio 1966, e dell'INAM in data 15 giugno 1966, allorchè si reputa giusto, da parte dei tre detti istituti previdenziali, regolare il problema rimasto in sospeso nel 1963 dell'indennità integrativa speciale mensile ai fini della scala mobile.

Insomma, onorevoli colleghi, diciamocelo chiaramente: il silenzio della Corte dei conti sarebbe continuato se non ci fossero state le delibere del 31 maggio e del 15 giugno 1966 degli istituti previdenziali. Ma c'è di

più: sulle delibere del luglio e agosto del 1963 che, ripetiamo, avevano ricevuta la approvazione dei Ministeri del lavoro e del tesoro con decreto interministeriale, vi era stata una presa d'atto, che io considero formale approvazione, da parte della Corte dei conti nell'esercitare il suo controllo, tanto vero che la Corte dei conti così riferiva al Parlamento in data 5 agosto 1966 (la determinazione è del dicembre 1966, atti parlamentari Senato della Repubblica, documento 29/177, pagina 23): « Il raggiungimento (diceva la Corte dei conti) dell'attuale assetto retributivo del personale dei massimi istituti previdenziali, sulla base di piena soddisfazione delle richieste sindacali, postula una più severa politica di economia, per quanto attiene altre agevolazioni extra trattamento tabellare che sinora erano state concesse con notevole larghezza ». Cosa significa tutto questo? Come si spiega l'ultima determinazione della Corte dei conti da cui il Governo trae un certo timore come se si dovesse aver paura della Corte dei conti e viene di corsa innanzi al Parlamento a far trasformare un suo decreto-legge? All'improvviso dunque giungiamo, a meno di tre mesi di distanza da questa relazione della Corte dei conti al Senato della Repubblica, all'ultima determinazione n. 661 del 15 novembre 1966 adottata dalla Corte dei conti che dichiara non conformi alla legge non solo le deliberazioni del 1966 ma anche quelle dell'anno 1963 adottate dai Consigli di amministrazione dei tre istituti previdenziali, dimenticando che la Corte, per quanto detto, aveva implicitamente approvato le delibere del 1963. Per la sua nuova deliberazione, la Corte prende lo spunto dalle delibere del maggio-giugno 1966 degli istituti previdenziali dopo tre anni di silenzio e più, delibere che si risolvevano nel concedere un beneficio limitato di scala mobile alle più modeste categorie del personale. Non siamo dunque, onorevoli colleghi, dinanzi al sorgere di nessun braccio di ferro tra il Governo e la Corte dei conti con la sua emessa determinazione, ma, ripeto, di fronte ad un ingiustificato tremore da parte del Governo e ad una giusta e giustificatissima reazione da parte del personale tutto dei tre istituti

e dei sindacati di tutte le correnti politiche che li rappresentano. La Corte dei conti, nella sua determinazione, oltre che al famigerato articolo 14 della 722 di ventidue anni or sono, illegittimo come abbiamo cercato di dimostrare, fa riferimento alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, che delega il Governo ad emanare disposizioni normative per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio e in quiescenza e al decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1965, n. 749, emanato in applicazione della citata legge delega, che disciplina le modalità di esecuzione del conglobamento del trattamento economico del personale statale. Ma io, parlamentare e modesto avvocato, con tutto il rispetto dovuto alla Corte dei conti, non riesco a comprendere la sua ultima determinazione, quando la Corte crede di avere trovato in essa una logica e giuridica strutturazione per il fatto — è la sua motivazione — che si è conclusa ormai l'operazione di conglobamento delle retribuzioni del personale dello Stato con effetto dal 1° marzo 1966 e sono divenuti certi ed omogenei, secondo la Corte dei conti, i termini di confronto costituiti dai paralleli trattamenti economici di quiescenza e previdenza del personale dipendente dallo Stato e di quello dipendente dagli enti pubblici non economici, lasciando — bontà sua! — la possibilità di accertare ora se risultino conformi a legge i trattamenti economici di quiescenza e di previdenza attualmente goduti dal personale dei tre enti previdenziali (INPS, INAM, INAIL), aggiungendo che i termini di paragone vanno sempre fatti in relazione alla legge n. 722 del 1945.

Ma se si pone mente a tale motivazione è logico, onorevole ministro Bosco, che sia più che giustificato lo stato d'allarme e di agitazione del personale dei tre istituti previdenziali. Ella, onorevole Ministro — ce lo ha detto in sede di Commissioni congiunte e ce lo ripeterà certamente in Aula — ha affermato che il Governo non poteva disattendere le conclusioni della Corte e doveva trovare una soluzione, tanto più che la Corte stessa nella sua determinazione non ha citato le tabelle di confronto come obbligato-

rie (ci mancava anche questo!) e non è stata tassativa. Il Governo, in effetti, dice che i Consigli d'amministrazione dei tre enti debbono accertare e deliberare, salvo le approvazioni dei Ministri competenti, nel termine brevissimo stabilito nell'articolo 1 del decreto-legge, quando tutti ricordiamo le conclusioni negative della Commissione Fenoaltea. Quali garanzie — ecco l'interrogativo — si danno ai lavoratori previdenziali con questo decreto-legge ora in discussione e soprattutto con il suo articolo 1 per il quale nessuna modifica sostanziale ha voluto accettare l'onorevole Ministro in sede di Commissione?

Una decisione più che legittima, rispondente a criteri giuridici e costituzionali, sarebbe stata quella di chiedere al Parlamento da parte del Governo l'abrogazione dell'assurdo e confusionario decreto-legge luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945 il cui articolo 14 si vuole applicare ad un determinato settore, quello dei previdenziali, mentre la norma stessa abbraccia tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico, volendosi parlare persino di trattamento di quiescenza laddove non se ne parla nella norma stessa. Come si può affermare che esiste di fatto e di diritto un conglobamento retributivo per il personale dello Stato, al quale si è richiamata specificatamente l'ultima determinazione della Corte dei conti, quando si sa come in detta materia lo Stato abbia provveduto dal 1945 in poi col cosiddetto nuovo ordinamento del 1957 e con « il conglobamento parziale » compiuto fra il dicembre 1964 e il giugno 1965, e quando sono state poi lasciate in vita, in aggiunta ad un trattamento di base, le 200 e più voci retributive, aggiuntive o no, non conglobate e distribuite anche discriminatamente, e comunque creando gravi sperequazioni nell'ambito della stessa Amministrazione dello Stato? Non credo sia il caso di fare la nota della lavandaia in proposito. È cosa seria accennarlo soltanto, perchè certe situazioni sono ben note ai nostri colleghi della Camera e del Senato.

Ella, onorevole Ministro, ragioni un po' più da valente giurista quale ella è e non da Ministro, e dovrà riconoscere che il legisla-

tore nell'esercizio del suo potere non può violare nè norme nè principi giuridici quando le une e gli altri hanno un loro carattere fondamentale inviolabile. Ma come si fa a non tener conto del trattamento economico legittimamente conseguito da parte dei dipendenti dei tre maggiori istituti previdenziali? Ricordo a me stesso una norma di carattere generale, ahimè quanto lontana ma validissima per la sua costituzionalità, quella prevista dall'articolo 227 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, che vieta di modificare il trattamento già raggiunto. Nè si può dire che tale norma precettiva è stata adottata specificatamente per i comuni, per le provincie e i consorzi perchè il Consiglio di Stato con le sue varie ripetute decisioni ha affermato che tale norma trova applicazione comunque nel nostro ordinamento giuridico, in tutti i casi di rapporto di lavoro con gli enti pubblici.

D'altro canto nessuno può dimenticare una recente sentenza della Corte costituzionale, quella del 13 gennaio 1966, con riferimento all'articolo 36 della Costituzione. Crede forse il Governo di aver trovato il toccasana nel suo decreto-legge per i diritti già acquisiti dai previdenziali con la dizione « assegno personale » per la eccedenza fra la retribuzione attualmente percepita dai dipendenti previdenziali e quello che è il limite nell'articolo 14 della legge n. 722? Si vuole così considerare un privilegiato ogni dipendente previdenziale che per un titolo legittimo aveva acquisito l'attuale retribuzione.

Non si può pretendere, onorevole Ministro, di vincolare comunque ad un parametro assurdo una sola categoria, quella degli istituti previdenziali, perchè non esiste un vero trattamento base, uguale per tutto il personale statale.

Questo decreto-legge presentato oggi per la conversione in legge al Senato, non può essere approvato anche perchè pensiamo che non si possono relegare in soffitta o nel cestino dei rifiuti gli accordi sindacali liberamente convenuti e pattuiti tra le rappresentanze delle categorie e delle confederazioni sindacali tutte, da un lato, e gli Istituti e il Governo dall'altro. Giustamente un par-

lamentare autorevole di parte vostra, onorevoli colleghi democristiani, l'onorevole Scalia, parlando l'altro ieri a Catania a nome della CISL sulla questione dei previdenziali, ha ribadito — sono le sue parole che leggo — « che il principio che rimette in discussione i livelli contributivi dei previdenziali e la validità della contrattazione liberamente condotta e acquisita non può e non potrà mai essere accettato », definendo così « veramente sorprendente che il pubblico potere non si sia ancora reso conto della impossibilità per i sindacati di accedere a così gravi vulnerazioni, che metterebbero in forse il futuro di ogni attività sindacale, oltre che i principi dell'autonomia contrattuale ».

Ma d'altro canto, onorevoli colleghi delle due Commissioni congiunte 1^a e 10^a, tutti ricordiamo l'ampio intervento iniziale in sede referente del collega senatore Coppo, che disse cose gravi e responsabili nei confronti dell'attuale decreto-legge, presentando anche dei suoi emendamenti, per cui attendiamo un suo intervento in Aula che ci esprima ancora il parere del sindacato che egli autorevolmente rappresenta, mentre crediamo e pensiamo che comunque egli non possa smentire l'onorevole Scalia.

Da parte nostra aggiungiamo ancora che non è cosa morale nè cosa giusta voler creare oggi, artificiosamente, una situazione di incertezza tra il personale dipendente dagli istituti di previdenza, che con tanta abnegazione adempie al suo dovere con maggiori orari di lavoro, senso di responsabilità e con indiscutibili sacrifici, e che dal pubblico ignaro è considerato — anche per certe polemiche di stampa e certe superliquidazioni che non possono riferirsi alla quasi totalità dei lavoratori previdenziali — superpagato, come se non fosse esempio luminoso per tutti il recente concorso a 700 posti di gruppo C nell'INPS ove 100.000 giovani concorrenti si sono presentati con la speranza di iniziare la loro carriera nel massimo istituto previdenziale italiano a 75.000 lire al mese.

Non è cosa morale comunque aver creato o creare, con questo decreto-legge che discutiamo, una specie di stato di conflitto tra personale degli istituti previdenziali e dipen-

denti dello Stato, dimenticando certi diritti casuali permanenti, lo scandalo delle super retribuzioni dell'Ispettorato della motorizzazione e tante altre innumeri, abnormi situazioni indubbiamente deprecabili e da rivedere con vero coraggio da parte del Governo di centro-sinistra in molti settori della vita economica italiana, che dipende dai vari Ministeri per il controllo, dove i milioni al mese si sprecano, dove le superliquidazioni si sprecano, e voi le conoscete meglio di me, onorevoli colleghi.

Credo di aver adempiuto ad un dovere intervenendo in questo dibattito, modestamente, motivando le ragioni del nostro dissenso e della nostra opposizione a un decreto-legge qual è quello presente che secondo noi va respinto. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bitossi. Ne ha facoltà.

B I T O S S I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la vasta risonanza e le ampie ripercussioni suscitate dal disegno di legge governativo che oggi è sottoposto all'esame del Senato, non solo in sede parlamentare e fra le categorie direttamente interessate, ci sembrano una logica conseguenza della delicatezza dei problemi che in esso vengono affrontati, come pure delle ripercussioni pericolose che una sua approvazione potrebbe provocare al di là dello stesso oggetto specifico del provvedimento.

Del tutto naturale quindi è da ritenersi, a nostro avviso, l'interesse che larga parte dell'opinione pubblica sta dimostrando verso la questione sollevata dall'intervento della Corte dei conti e quindi la discussione intorno al presente disegno di legge, prima in sede di Commissione e ora in Aula.

Proprio per questo, anzi, nell'iniziare il mio intervento, rifacendomi al dibattito avvenuto la scorsa settimana nelle tre riunioni che la 1^a e la 10^a Commissione permanente del Senato hanno tenuto congiuntamente, non posso fare a meno di dichiararmi sorpreso per quanto in quella sede hanno avuto occasione di esprimere il relatore senatore

Torelli ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale senatore Bosco, lamentando un eccessivo allargamento della discussione ed una, a loro avviso, ingiustificata drammaticizzazione della questione. Ma come avrebbe potuto essere diversamente quando ci si trova in presenza di un fatto di estrema gravità, quale la pretesa di apportare mediante un decreto-legge sostanziali modifiche di trattamento retributivo ad un importante settore di lavoratori? Come non ritenere estremamente lesivo dei diritti sindacali sanciti dalla Costituzione, non solo per i lavoratori interessati ma per tutti i lavoratori italiani, il fatto che, attraverso il provvedimento in discussione, si vorrebbe abrogare un accordo sindacale liberamente discusso e sottoscritto dalle parti contraenti, col beneplacito — si noti — dei Ministeri cui è devoluto il controllo del settore? Ci sono stati, è vero, in questi ultimi tempi, e con una frequenza sempre crescente, episodi scandalosi di malcostume e peggio in questo delicato settore della vita pubblica che hanno profondamente colpito l'opinione pubblica ed hanno rivelato le deficienze delle strutture su cui si fonda il sistema previdenziale italiano e cosa si celi spesso dietro la facciata di istituti il cui fine dovrebbe essere quello di soddisfare le esigenze degli assicurati attraverso una assistenza adeguata e tempestiva. Non saremo certamente noi a negare che la moralizzazione della vita previdenziale rappresenti un'esigenza concreta e pressante. Per chiunque abbia a cuore gli interessi dei lavoratori e della collettività e non pretenda di chiudere gli occhi davanti alla realtà che ci sta di fronte, la necessità di tale processo di moralizzazione è incontestabile. Ma è altrettanto indubbio, onorevoli colleghi, che con il decreto in discussione si viene a colpire un momento sindacale estremamente responsabile compiuto unitariamente dalle Confederazioni nazionali che mediante un contratto di lavoro avevano saputo realizzare una sia pure parziale moralizzazione retributiva. Se anche la Corte dei conti, con la sua determinazione del 30 novembre 1966, non ha inteso tener conto della situazione retributiva esistente negli enti previdenziali prima dell'accordo sindacale nazionale, il

Ministero del lavoro, che partecipò a suo tempo alla soluzione dell'intricata e difficile trattativa per l'unificazione dei trattamenti dei dipendenti dei tre maggiori enti assistenziali, avrebbe dovuto considerarla prima di farsi promotore del decreto che oggi è in discussione, ed avrebbe dovuto tenerla presente in quanto era a conoscenza della funzione svolta dall'accordo che unificava nei tre maggiori enti previdenziali il trattamento retributivo del personale dipendente.

Nel 1950-51, a seguito della rinuncia da parte dei parastatali all'orario unico a 36 ore settimanali, fissato durante la guerra, furono realizzati degli accordi interni, che trovarono successivamente l'approvazione dei rispettivi consigli d'amministrazione e dei Ministeri competenti, con i quali fu stabilito l'orario settimanale di 40-42 ore, con tre ritorni pomeridiani. In relazione a tale aumento dell'orario di lavoro venne concessa ai dipendenti dell'INPS una indennità chiamata premio in deroga, a quelli dell'INAIL l'indennità di doppio accesso, a quelli dell'INAM l'indennità di protrazione di orario. L'ammontare delle indennità per tali contropartite arrivava, in alcune qualifiche, ad aumentare la retribuzione anche del 50 per cento.

Ma per valutare quanto sia stato salutare l'accordo per l'unificazione del trattamento retributivo, voluto e firmato dalle Confederazioni sindacali nazionali, si deve anche sapere che le categorie dei dirigenti percepivano, oltre il normale trattamento contrattuale, comprese le indennità di cui sopra, la cosiddetta busta segreta, amministrata dal presidente che personalmente ne disponeva l'elargizione.

Vale mettere anche in risalto il fatto che l'accordo unificatore rese palese che le due mensilità della 15^a corrisposte venivano concesse non a tutti i dipendenti, ma come gratifica di operosità, con un criterio di elargizione verso quei dipendenti che riportavano la qualifica di meritevoli. E per inciso dirò, affinché anche il relatore e il Ministro ne tengano conto, che tale criterio di corrispondenza delle due mensilità della 15^a è stato confermato anche nel trattamento unificato, di modo che le perplessità aumentano, non

riuscendo a comprendere — e attendo che il senatore Torelli nella sua replica me lo chiarisca — come la Corte dei conti abbia potuto fare quelle tabelle di confronto tra le retribuzioni degli statali e quelle dei parastatali, dal momento che non tutti i dipendenti dei tre enti, ma solo quelli che risultano essere i meritevoli, hanno le 15 mensilità, che invece la Corte dei conti ha calcolato per intero nel confronto con le retribuzioni degli statali.

Ma andiamo avanti. Se la Corte dei conti, dicevo, o quanto meno il ministro Bosco avessero tenuto conto di questo, non avrebbero potuto considerare condannabile e deprecabile l'unificazione dei trattamenti economici, anche se i risultati retributivi ottenuti superavano per alcune qualifiche dei previdenziali quel limite massimo del 20 per cento previsto dall'articolo 14 del decreto n. 722, e quindi non si sarebbero ritenute, come invece si è fatto, non conformi a legge le deliberazioni prese nel 1963 dai Consigli di amministrazione degli istituti e concernenti l'unificazione della retribuzione.

Perchè, onorevoli colleghi, l'aspetto assurdo e risibile che emerge oggi con estrema chiarezza è questo: se nel 1963 i sindacati non avessero sollecitato l'unificazione dei trattamenti economici e avessero invece consentito che si continuasse la rincorsa alla più alta indennità tra istituto e istituto, lasciando tutto com'era, comprese le buste segrete date sotto banco ai dirigenti, la Corte dei conti, e soprattutto a maggior ragione il Ministro del lavoro, avrebbero rilevato, come appunto quel Ministero aveva fatto presente con la sua nota del 15 giugno 1963, la pratica difficoltà di individuare le voci retributive da porre a confronto con quelle dei dipendenti statali, data l'eterogeneità della situazione retributiva esistente.

Di fronte a questo stato di cose, sorge spontanea la domanda: ma era proprio indispensabile l'emanazione di un decreto-legge per condurre a termine operazioni di normale amministrazione, quale la corresponsione della tredicesima mensilità ai dipendenti degli istituti previdenziali? E se non era proprio possibile fare a meno di un tale atto, perchè mai non si è usato lo stesso

metodo nei confronti di altri enti, essi pure sottoposti a controllo e sulla cui attività e non corretta amministrazione la Corte dei conti muove rilievi e appunti formali e sostanziali?

Per rimanere nell'ambito del settore del quale ci stiamo oggi occupando, basterà che io ricordi la relazione della Corte dei conti sui bilanci degli enti sovvenzionati dallo Stato operanti nel campo della previdenza e assistenza sociale, trasmessi a suo tempo al Senato ed esaminati dalla 10^a Commissione, su alcuni dei quali è stato relatore l'attuale relatore del decreto-legge in esame.

Non vi è dubbio che i rilievi critici presenti in tali relazioni fossero numerosi e non certo di scarso peso. Essi riguardavano le forti spese generali e di amministrazione, le modalità di investimento dei capitali e delle riserve, gli artificiosi criteri di compilazione dei bilanci, gli eccessivi accantonamenti e ammortamenti, la presenza di spese assolutamente non giustificate, i ritardi nella corresponsione delle prestazioni e così via. Non si trattava, è vero, di trattamento economico ai dipendenti, ma di cattiva e incauta amministrazione da parte dei dirigenti di quegli enti, che preoccupa gli assicurati e l'opinione pubblica perchè mette in pericolo e, in alcuni casi, addirittura annulla le prestazioni previdenziali e assistenziali cui i lavoratori avrebbero diritto.

Ebbene, quali decisioni sono state prese finora a seguito di tali rilievi? Inoltre non mi risulta che alle osservazioni della Corte dei conti, circa ad esempio la non conformità alle leggi di determinati stanziamenti del bilancio statale e di anticipazioni fornite proprio da un istituto previdenziale al Ministero del lavoro che ne controlla l'operato, abbiano fatto seguito provvedimenti legislativi o comunque atti intesi ad adeguarsi a tali osservazioni e a far quindi cessare lo stato di cose di cui la Corte aveva lamentato l'illegittimità. Perchè invece lo stesso non è accaduto per la questione che ci sta di fronte, le cui implicazioni sono oltre modo complesse e gravi, sul terreno legislativo e sindacale? Sì, onorevoli colleghi, le conseguenze di tale atto sono gravi perchè le deliberazioni di cui la Corte dei conti contesta

la legittimità, come ho già detto, sono state il risultato di responsabili trattative condotte dalle organizzazioni sindacali di categoria con i consigli di amministrazione degli istituti, trattative presiedute, concordate ed approvate dai Ministeri cui sono attribuite funzioni di vigilanza e di tutela e mai contestate per lungo tempo dalla Corte dei conti.

Il trattamento unificato degli enti previdenziali, risultato di quelle deliberazioni, ha rappresentato la felice conclusione di una situazione anormale che, come ho spiegato nei dettagli, risaliva molto addietro nel tempo, con le conseguenze che tutti conoscono e sulle quali non è qui il caso di ritornare. Però a nessuno — e quindi neanche a voi onorevoli senatori — può sfuggire come sarebbe estremamente grave e pregiudizievole, non solo per i lavoratori direttamente interessati ma per tutte le categorie, per l'autonomia sindacale e per la sua stessa possibilità di libera contrattazione, se potesse essere rimesso in discussione e annullato un accordo sindacale liberamente concordato e realizzato.

Come ebbi a dire in Commissione, non riteniamo pertanto concepibile che, attraverso un atto di potere esecutivo che oggi si vorrebbe far approvare dal Parlamento, il Governo intervenga autoritariamente nella libera dinamica sindacale. Il Governo non può intervenire in tal caso, le Confederazioni dei lavoratori non possono accettarlo, anche perchè l'attuale provvedimento governativo, già grave di per sé, potrebbe divenirlo maggiormente in seguito, in quanto un simile precedente potrebbe essere esteso successivamente ad altre categorie di lavoratori. E questo avverrebbe sempre in applicazione della linea politica che oggi l'attuale Governo afferma di perseguire, e cioè il contenimento della spesa pubblica, volendo in realtà, con tale espediente, bloccare rigidamente la situazione salariale e retributiva, ignorando la situazione reale e le esigenze vitali dei lavoratori.

E che questo sia l'obiettivo che il Governo vuole realizzare ce lo dice in tutta chiarezza nella sua relazione al presente disegno di legge il senatore Torelli. Egli infatti ha scritto che il decreto legislativo luogotenenziale n. 722 « non si riferisce soltanto ai tre mag-

giori istituti previdenziali: INAM, INPS e INAIL, come potrebbe apparire da una lettura superficiale della relazione che precede il testo del disegno di legge n. 1971 » — cioè la relazione governativa — « ma contiene una normativa, sia pure provvisoria, che dovrà essere osservata ed applicata da tutti gli istituti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza, senza nessuna esclusione ». E il senatore Torelli, proseguendo nella sua disamina estensiva, afferma: « è altrettanto vero che oltre agli istituti gestori di forme obbligatorie di assistenza e beneficenza, i limiti previsti dalla legge del 1945 non dovrebbero essere disattesi dagli innumerevoli enti di diritto pubblico sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato e che, per il momento, non figurano compresi nel decreto-legge in esame, come ad esempio: l'Enel, la Rai-TV, gli Istituti bancari di diritto pubblico, l'ENI, l'IRI, le Finanziarie IRI, l'ISVEIMER, l'ANAS, gli Enti di riforma e così via ».

Non definirò, senatore Torelli, questo suo sforzo interpretativo...

T O R E L L I , *relatore*. Il decreto n. 722 non l'ho fatto io.

B I T O S S I . Ma lei ne ha dato un'interpretazione estensiva, e non ne era stato richiesto da nessuno. È il suo animo che esce fuori, che poi è l'animo del Governo del quale la maggioranza, alla quale lei appartiene, fa parte. Si vuole, riesumando la norma del 1945, mettere la corda al collo ai lavoratori italiani, legarli strettamente ai salari e agli stipendi degli statali e creare un *plafond* oltre il quale non è assolutamente possibile nè contrattare nè discutere nè realizzare qualcosa. (*Applausi dall'estrema sinistra*). Il Governo decide e così deve essere.

T O R E L L I , *relatore*. Nulla vieta di cambiare quella norma, ma finchè è valida...

G R I M A L D I . Il decreto del 1945 è stato interpretato male. (*Commenti dalla estrema sinistra*).

B I T O S S I . È il senatore Torelli che l'ha interpretato. Dicevo dunque che non definirò questo suo sforzo interpretativo, poi-

chè la definizione sarebbe alquanto pesante. Dirò solo che è per questo, per quanto il senatore Torelli stesso ci ha detto, per quanto è compreso nel testo (ed è la volontà del Potere esecutivo) che noi sosteniamo che non è accettabile quanto ci viene proposto con il decreto presentato dal Governo. Ritendiamo che, ove si ritengano necessarie modifiche e rettifiche alla disciplina vigente in un determinato settore, ciò dovrà avvenire soltanto nel pieno rispetto del potere di contrattazione sindacale e quindi con la partecipazione delle parti che a suo tempo diedero vita al provvedimento in questione. Vincolare la libertà di iniziativa sindacale di una categoria, far dipendere in modo semplicistico e meccanico il trattamento economico di una categoria da quello vigente in un diverso settore, disconoscere la validità dei patti e degli accordi liberamente sottoscritti, questo, onorevoli colleghi, significa quanto ci viene chiesto di approvare.

Non vi è bisogno, ritengo, che io sottolinei l'importanza del voto che il Senato dovrà pronunciare, per l'assurdità di una simile pretesa e per le gravi conseguenze che porterebbe l'estensione e la generalizzazione di un sistema tanto arbitrario. Ma non possiamo accettare quanto è detto nel decreto, anche perchè non è per noi assolutamente concepibile che un provvedimento, promulgato mediante un decreto luogotenenziale del 1945, risponda in modo così perfetto alla situazione reale quale è venuta progressivamente configurandosi, al punto da rappresentare qualcosa su cui dovrebbe necessariamente modellarsi ogni nuova norma in materia, ispirata all'intento di disciplinare un settore della vita pubblica — molti settori, secondo il senatore Torelli — adeguandolo alla sua evoluzione e alle esigenze sempre nuove che ne scaturiscono.

Ritengo fin troppo evidente l'assurdità di tale pretesa, e questo perchè ben diversa era la situazione nel 1945 da quella odierna. Allora, all'epoca cioè dell'emanazione del decreto n. 722 le cui disposizioni hanno provocato i rilievi della Corte dei conti, il mondo era ancora sotto l'incubo delle tragiche ore vissute durante il conflitto scatenato dal nazifascismo e l'Italia stava appena uscendo da

un periodo tanto travagliato della sua esistenza. Molte regioni dell'Italia settentrionale e Napoli nel meridione erano ancora sotto l'amministrazione militare alleata, in base alle clausole dell'armistizio. Il nostro Paese si stava avviando sul cammino della ricostruzione. Non era stata ancora emanata la Carta costituzionale e necessariamente la stessa attività legislativa, sia durante la Consulta sia durante la Costituente, non poteva non risentire di quel particolare stato di cose. I parlamentari della Consulta e della Costituente si ricorderanno come faticosamente riuscivamo a coordinare, a legare l'attività legislativa ed amministrativa dello Stato. E coloro che come me dirigevano l'organizzazione sindacale si ricorderanno quanto grande fu la passione dei sindacati e quanto fu decisivo l'intervento della classe operaia e degli impiegati per ricostruire il nostro Paese immediatamente dopo lo sfacelo in cui si era venuto a trovare. Ci appare quindi...

RUBINACCI, *Ministro senza portafoglio*. Lo facemmo insieme quell'accordo, senatore Bitossi. Lo ricorda?

BITOSS I. E l'onorevole Petrilli, allora Sottosegretario del tesoro, una domenica mattina insieme al direttore generale Balducci...

RUBINACCI, *Ministro senza portafoglio*. Lo ricordo perfettamente.

BITOSS I. Conoscendo le origini, senatore Torelli, so che il decreto-legge non poteva nè doveva essere interpretato estensivamente, come lei ha sostenuto nella sua relazione.

Come dicevo, ci appare quindi non ragionevole agganciare meccanicamente il trattamento economico del personale degli enti pubblici a quello dei dipendenti dell'amministrazione diretta dello Stato, in quanto il decreto n. 722 rappresenta un provvedimento largamente antiquato e superato e prima ancora in contrasto con le precise norme costituzionali.

Onorevoli colleghi, il diritto fondamentale del lavoratore, di tutti i lavoratori, a una

retribuzione che abbia un significato sociale e non soltanto economico, trova la sua esplicita sanzione nella Carta costituzionale della nostra Repubblica. Nella nostra legislazione il lavoro è riconosciuto come un fatto sociale che va tutelato dallo Stato. L'articolo 35 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Ma la Costituzione va molto più in là: partendo dal giusto presupposto che il lavoro è un fenomeno di rilevanza sociale, limita il potere dei datori di lavoro sui loro dipendenti dichiarando all'articolo 2 che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Ancora un passo avanti segna l'articolo 36 della Costituzione quando afferma a chiare lettere, con una norma ritenuta precettiva, che la retribuzione non deve essere soltanto il corrispettivo comunque valutato dell'attività lavorativa prestata, ma deve altresì garantire ai lavoratori e alle loro famiglie una esistenza libera dalla paura, dalla fame e dalla miseria. Con tale norma stabilisce il diritto e il dovere dello Stato di garantire una giusta distribuzione dei frutti del processo produttivo e del progresso tecnico ed economico, condizione essenziale per una Repubblica fondata sul lavoro. Così il successivo articolo 39 riconosce la piena libertà del sindacato, considerato come diretta espressione dei lavoratori che democraticamente ne determinano l'azione, ne eleggono i dirigenti, ne osservano le decisioni al di fuori di ogni ingerenza dello Stato o di altri enti.

Essendo questi i principi fondamentali affermati in materia di retribuzione e di libera contrattazione sindacale dalla nostra Costituzione, ci sembra indubbio che le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 1945, prima ancora di ogni considerazione di merito circa il loro contenuto specifico, la validità dei criteri cui si ispirano e quindi l'accettabilità o meno delle disposizioni che da esse discendono, non siano conformi al dettato costituzionale. Con lo stabilire infatti, come dispone l'articolo 14 del decreto 722, che il trattamento retributivo per i dipendenti degli enti parastatali e degli enti e isti-

tuti di diritto pubblico non possa superare un certo livello, si viene in pratica a limitare gravemente il diritto fondamentale dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, non meno che il principio della libertà di azione e di contrattazione delle organizzazioni sindacali. Predeterminare attraverso un provvedimento legislativo i limiti che un trattamento economico non potrebbe in nessun caso superare, significa necessariamente ancorare la retribuzione a livelli che possono rivelarsi del tutto insufficienti ed inadeguati rispetto alla situazione reale, svuotare di contenuto il potere contrattuale del sindacato.

Numerose e più che fondate sono quindi le ragioni che dovrebbero indurre per lo meno a dubitare della legittimità costituzionale del decreto 722 e quindi consigliarne la sua abrogazione. Ma come il vecchio decreto si dimostra contrario ad alcuni principi affermati solennemente nella Costituzione, così quanto in esso disposto dall'articolo 14 presuppone una condizione che non è dato riscontrare concretamente nella realtà.

Non starò, onorevoli colleghi, a ridire quanto è a voi già noto e cioè le obiezioni serie e documentate più volte sollevate, anche da parte di organi ufficiali, sulla possibilità di un raffronto tra i trattamenti economici degli statali e dei parastatali, su cui si basa il decreto 722. Dirò soltanto che nella determinazione del 15 novembre dello scorso anno, per giustificare il suo operato e le sue decisioni, la Corte dei conti sostiene che nella situazione presente, dopo l'operazione di conglobamento delle retribuzioni del personale dello Stato conseguente al decreto presidenziale 749 del giugno 1965, sarebbero divenuti certi ed omogenei i termini di confronto e quindi reale la possibilità di accertare la conformità alle leggi del trattamento goduto dai previdenziali. Tutto ciò, mi dispiace per la Corte dei conti, non è assolutamente esatto. La realtà è che il provvedimento del 1965 ha semplicemente assorbito nello stipendio dei dipendenti statali l'assegno mensile istituito nel 1962 e l'assegno temporaneo corrisposto nel gennaio 1963. Esso riguarda dunque il semplice stipendio tabellare, il solo trattamento di base comune,

senza apportare alcuna modifica nè di struttura nè di misura al trattamento economico fondamentale comune dei dipendenti statali.

Non vediamo quindi come si possa sostenere che la situazione si è trasformata rispetto al passato e che oggi è possibile quello che una volta non lo era. Ma se ciò non bastasse, onorevoli colleghi, vi sono altre considerazioni legate a fatti di viva attualità e che sono a conoscenza di tutti, perchè anche i giornali di oggi ne parlano diffusamente; considerazioni che dovrebbero indurre chiunque a convincersi dell'impossibilità che il confronto, su cui si basa la 722, e quindi i parametri compilati dalla Corte dei conti per istituire un parallelo tra i trattamenti goduti dalle due categorie possano ritenersi giustificati.

È di questi giorni, dicevo, il riacutizzarsi della vertenza degli statali. Il problema dell'adeguamento degli stipendi e del riassetto funzionale delle carriere si trascina ormai da anni e rappresenta uno dei problemi fondamentali tra quelli che interessano il mondo del lavoro e le organizzazioni sindacali. Un piano organico di riassetto sia retributivo che funzionale è stato preparato dai sindacati e sarà sottoposto al Governo. Esso rappresenta il contributo fattivo delle organizzazioni sindacali per avviare a soluzione una vertenza che si trascina da lungo tempo, provocando la giusta insoddisfazione della categoria per una condizione restrittiva in cui viene a trovarsi la maggior parte del personale. Non solo le categorie direttamente interessate, ma l'opinione pubblica considerata nel suo complesso seguono con la massima attenzione gli sviluppi della situazione.

La legittima insoddisfazione delle categorie per una condizione retributiva del tutto inadeguata, la riprovazione del Paese per la disorganizzazione della macchina statale che si rivela lenta, insufficiente, accentrata, gli squilibri tra minimi e massimi retributivi e le sperequazioni tra settori, l'incidenza delle spese a carico dei bilanci dello Stato e della Pubblica amministrazione, tutti questi fattori concorrono a rendere della più viva attualità e della massima urgenza il problema della riforma e del riassetto della Pubblica amministrazione.

Ci troviamo dunque in presenza, nel campo dei dipendenti statali, di una situazione estremamente fluida, cui è dato presumere verrà data prossimamente una nuova e ci auguriamo positiva sistemazione. Anche sotto questo punto di vista, quindi, il raffronto statali-parastatali appare del tutto arbitrario, per la completa diversità dei rispettivi trattamenti economici.

Onorevoli colleghi, penso ormai di avere sufficientemente illustrato i motivi che ci inducono a respingere il testo del decreto-legge che è stato sottoposto all'esame del Senato. Noi lo riteniamo contrario alla spirito della Costituzione; siamo convinti della impossibilità di un raffronto statali-parastatali per quanto riguarda la rispettiva situazione retributiva; rileviamo le conseguenze aberranti di una limitazione dell'autonomia contrattuale dei sindacati; troviamo assurdo che il trattamento di una categoria dipenda automaticamente da quello di un'altra.

Per questo, ritenendo non accettabile il decreto nel suo testo attuale, noi presenteremo e sottoporremo all'esame dell'Assemblea degli emendamenti, tanto all'articolo 1 come all'articolo 2. Mentre l'emendamento all'articolo 1 condiziona il confronto delle retribuzioni dei parastatali con quelle degli statali, in deroga all'articolo 14 del decreto n. 722, alla realizzata riforma della Pubblica amministrazione, per l'articolo 2 noi proporremo un emendamento che sopprima ogni possibilità di capitalizzare la pensione.

In tal modo noi riteniamo che cesserebbe ogni arbitrio, e non si darebbe più il caso del ripetersi di episodi clamorosi e scandalosi che tanto hanno colpito in questi ultimi tempi l'opinione pubblica, come pure delle grosse liquidazioni concesse per effetto della capitalizzazione delle pensioni, che il presente decreto-legge legittima e convalida, sia pure contenendole entro i limiti del 20 per cento.

Ma poichè anche nei nostri emendamenti, e in particolare al primo articolo del decreto-legge, vengono affidati incarichi ai consigli di amministrazione degli istituti previdenziali, proporremo un ordine del giorno che inviti il Governo a presentare al Parla-

mento un disegno di legge per la riforma dei compiti e delle strutture dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi, dei comitati provinciali dei maggiori enti previdenziali.

Affrontando tale problema riteniamo non solo di non uscire dall'oggetto di questo dibattito, ma addirittura di portare un contributo alla soluzione del problema che ci interessa.

Attualmente la rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione degli enti previdenziali è del tutto inadeguata. I rappresentanti dei lavoratori si trovano infatti in notevole minoranza rispetto alla totalità dei membri dei vari organismi, e quindi il loro peso è poco rilevante, non essendo essi in grado di influire sulla determinazione dell'indirizzo e dell'attività pratica dei vari enti.

Credo che ormai tutti si sia convinti che è giunto il momento di modificare profondamente questo strano mondo amministrativo degli istituti assistenziali e previdenziali; mondo amministrativo ove sovente l'illegittimo si tenta ancora di farlo passare per lecito, e a volte su proposte degli stessi Ministri che dovrebbero essere i rigidi custodi della perfetta amministrazione; consigli di amministrazione nei quali il potere decisivo viene esercitato dai controllori controllati che, noncuranti dell'autonomia amministrativa degli enti, obbediscono, salvo rare eccezioni, al Potere esecutivo.

È necessario e urgente modificare la composizione dei consigli di amministrazione. Non vorrei essere tacciato di risalire troppo indietro nel tempo se in questa sede mi permetto di ricordare dichiarazioni ormai vecchie di decenni che avallano le nostre richieste.

Nel 1947, su un documento ufficiale di un organismo altamente qualificato e rappresentativo, quale l'Associazione internazionale della sicurezza sociale, la cui attività si svolge sotto il patrocinio dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra che ne era stato il promotore, appare la frase seguente: « Le parti interessate dovrebbero partecipare alla gestione ed al controllo della sicurezza sociale, che nella misura del possibile dovrebbe

essere affidata ad organismi autonomi con attribuzione di una posizione preminente agli assicurati nella gestione del controllo dei suddetti ». Sempre nel 1947, per venire alle cose di casa nostra, la ottantacinquesima mozione della famosa Commissione per la riforma della previdenza sociale presieduta dall'onorevole D'Aragona affermava sullo stesso argomento: « Deve essere concessa una rappresentanza prevalente ai lavoratori in tutti gli organi di gestione, sia centrali che periferici, della previdenza. E così disponendo si è voluto tener conto della parte preminente che spetta ai lavoratori nella gestione della previdenza sociale ». Quale sia invece in questo campo la situazione attuale non è ignoto ad alcuno, ma non tutti forse sanno la diversità sostanziale fra la situazione italiana e quella della quasi totalità degli altri Paesi. Per limitarci all'Europa: in Austria, in Belgio, in Francia, nella Repubblica federale tedesca, in Olanda, i lavoratori sono presenti con poteri determinanti nella gestione e nel controllo degli organi operanti nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale. I consigli di amministrazione sono composti pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando addirittura la rappresentanza dei primi non sia decisamente superiore. Ciò avviene, ad esempio, nel Lussemburgo per la cassa di malattia e maternità ove la proporzione è di due ad uno; in Francia per la cassa primaria e regionale ove la proporzione è di tre ad uno; in Austria per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e morte ove la proporzione è di due ad uno, e per l'assicurazione malattia e maternità ove la proporzione è di quattro ad uno. Solo in Spagna, onorevoli colleghi, la situazione è differente. Le assicurazioni sociali sono gestite da un istituto nazionale di previdenza, ente di diritto pubblico composto di rappresentanti dello stesso istituto, del Ministero del lavoro e di altri Ministeri e, finalmente, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Vi dicevo prima di ritenere giustificato il mio richiamo ad eventi assai lontani. Essi sembrano dimostrare sufficientemente che, almeno sotto questo aspetto, il tempo è passato invano e che il nostro sistema previdenziale vanta il poco

lusinghevole privilegio di trovarsi allineato, per quanto riguarda la composizione degli organi dirigenti degli istituti previdenziali, ad un solo Paese d'Europa, la Spagna franchista.

Per questo noi chiediamo che il Governo intervenga affinché, in applicazione anche del disposto costituzionale secondo cui devono essere rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della personalità umana e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese, venga finalmente concessa ai lavoratori, attraverso una loro adeguata rappresentanza degli organi dirigenti degli istituti previdenziali, la facoltà di esercitare un'effettiva influenza nella gestione e nell'attività di tali istituti. Solo in tal modo i lavoratori, che sul terreno giuridico, come ebbe ad affermare l'85ª mozione della Commissione presieduta dal senatore D'Aragona, sono da considerarsi i proprietari dei fondi che confluiscono attraverso i contributi degli enti previdenziali e perciò ne hanno la piena disponibilità nei limiti stabiliti dalla legge, e che sono altresì i destinatari esclusivi delle provvidenze stabilite dal legislatore, potranno essere effettivamente tutelati nei loro diritti.

Ho finito, onorevoli colleghi. Con questo mio intervento credo di aver sufficientemente illustrato la posizione del Gruppo comunista. Altri senatori prenderanno la parola per sostenere le posizioni di particolari categorie e per argomentare l'illegittimità del decreto legislativo luogotenenziale n. 722. Mi auguro che gli onorevoli senatori, nella libera valutazione di giudizio sul problema in discussione, riterranno le considerazioni da me svolte e quelle che esporranno i colleghi della mia parte valide per le soluzioni proposte. Se ciò avverrà, onorevoli colleghi, oltre a fare un atto di giustizia nei confronti degli interessati, verrà riportata nell'importante categoria dei parastatali quella necessaria tranquillità e serenità che è indispensabile per affrontare e risolvere i delicati problemi previdenziali e assistenziali. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Picardo. Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge posto in discussione è a nostro avviso illegittimo e incostituzionale, oltre che inopportuno sul piano politico e sul piano sindacale. Il Governo, a cui più volte è stato rimproverato dai nostri banchi di fare uso troppo disinvolto della procedura eccezionale, anche in questa occasione, e non per la risoluzione di un problema sociale ed economico quanto per compiacimento demagogico, tende a sottrarre al Parlamento la sua prerogativa costituzionale e fondamentale e a sostituirsi ad esso con una manovra ormai scontata. Tuttavia noi non ci sottrarremo al nostro dovere-diritto di opposizione e diremo con chiarezza i motivi che ispirano la nostra azione.

Come premessa dichiariamo che il decreto-legge è illegittimo perchè viola i diritti acquisiti e perchè ben due Commissioni, la Commissione Carbone e la Commissione Fenoaltea, hanno riconosciuto l'inapplicabilità dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 al personale degli enti parastatali, concetto questo che fu anche ribadito dal Ministro del lavoro nel 1963.

Si tenta oggi di richiamare in vita, a 22 anni di distanza, un vecchio strumento legislativo imponendo per di più con fretteolosità, entro un termine perentorio di 5 mesi, quell'adeguamento di trattamento tra il personale che nei 22 anni intercorsi non è stato possibile effettuare. Se esaminiamo il decreto legislativo luogotenenziale n. 722 vediamo che all'articolo 14 si nominano, oltre agli enti parastatali, tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico, a cui perciò l'articolo 1 del decreto-legge proposto dovrebbe fare esplicito riferimento. Inoltre, nello stesso articolo 14, si fa riferimento esclusivamente al trattamento economico e retributivo e non a quello giuridico e di quiescenza. L'equiparazione tra i parastatali e gli statali è possibile soltanto se si considera globalmente la retribuzione dei due gruppi, tenendo conto anche della diversità dell'orario di lavoro. Inoltre, tenendo conto del principio del-

la non *reformatio in pejus* bisogna sostituire l'espressione « assegno personale » con l'altra « assegno utile a tutti gli effetti » e il termine « è corrisposto » con l'altro « sarà corrisposto », così come è stato accettato dalla Commissione.

Il trattamento di quiescenza, riservato agli statali, poi, è sostitutivo di quello dell'INPS e non integrativo e rientra tra le spese correnti dello Stato. Sicchè è impossibile confrontare i due tipi di trattamento. Inoltre la massima misura di capitalizzazione oggi permessa è del 25 per cento con la limitazione che comunque la somma liquidata non può superare la differenza tra i valori capitali dell'intero trattamento previdenziale e quelli derivanti dall'assicurazione obbligatoria, il che in molti casi riduce a meno del 20 per cento l'effettiva somma percepita.

Il particolare trattamento di quiescenza goduto da una minoranza di funzionari è sostitutivo, come del resto quello goduto da altre categorie, del trattamento obbligatorio INPS ed è costituito da somme accreditate a ciascun dipendente a titolo personale individuale. Bisogna anche ricordare che i funzionari a suo tempo furono chiamati ad optare a titolo personale e in diretto rapporto con l'ente con la votazione di una scheda individuale per il mantenimento del trattamento stesso, acquistando così in tale data un diritto soggettivo al trattamento medesimo. Inoltre la misura del 20 per cento è inferiore alla somma aritmetica degli accantonamenti effettuati da ciascun dipendente, senza pensare alla svalutazione della moneta, e ciò lede i diritti patrimoniali quesiti in contrasto con l'articolo 2123 del codice civile.

Il Governo, nel caso dei previdenziali, adotta una procedura ammessa solo per casi straordinari ed urgenti, mentre il caso in questione non lo è. Non è straordinario, perchè tale questione è annosa e rientra nel quadro della riforma burocratica e dell'unificazione del sistema retributivo già prospettato fin dal 1961; non è urgente, tanto è vero che si è concesso un termine di sei mesi per l'adempimento dell'accertamento e delle deliberazioni necessarie.

Si pretende poi di limitare ai soli dipendenti degli enti previdenziali il disposto dell'articolo 14 della legge n. 722, estendendolo contemporaneamente al trattamento giuridico di quiescenza ivi non contemplato. Ciò facendo si opera in difformità al principio dell'eguaglianza costituzionale e al principio amministrativo dell'uguale retribuzione a parità di funzioni. Occorre quindi innanzitutto valutare comparativamente le retribuzioni dei diversi enti pubblici tra loro e poi con quelle degli statali.

Infine, con l'articolo 2 del decreto-legge si viola il principio generale dell'autonomia normativa e dell'autarchia degli enti pubblici istituzionali, oltre a ledere i diritti patrimoniali consenzienziali al rapporto di impiego, e inoltre si provoca un vantaggio delle amministrazioni a danno dei dipendenti, consentendo a quelle la capitalizzazione delle quote eccedenti il 20 per cento.

Nel merito il decreto-legge ci fa osservare: 1) la legge n. 722 è di incerta validità costituzionale, in quanto emanata con provvedimento di emergenza durante il regime luogotenenziale e mai ratificata secondo il sistema democratico dopo 21 anni di Costituzione repubblicana; 2) si vuole usare una procedura eccezionale per sottrarre al Parlamento le prerogative costituzionali di controllare gli atti della Corte dei conti; 3) si vuole applicare una disposizione antica e superata dalle reali modificazioni avvenute nel frattempo nei rapporti tra le Amministrazioni dello Stato e quelle degli istituti previdenziali, con l'aggravante che mentre gli enti previdenziali attuarono già sin dal 1962 una revisione e una sistemazione unitaria del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del rispettivo personale, procedendo al conglobamento in un unico stipendio di vari elementi retributivi, lo Stato invece ha provveduto solo in parte al riassetto delle carriere nel 1957 e ha proceduto a un conglobamento parziale tra il dicembre 1964 e il giugno 1965, che si limita ad assorbire nello stipendio l'assegno mensile del 1962 e l'assegno temporaneo del 1963, lasciando non conglobate varie voci retributive variamente distribuite che sono fonte di

grave sperequazione nel trattamento del personale statale.

Esistono inoltre numerosi altri proventi economici percepiti da dipendenti dello Stato sotto titoli e definizioni varie e diverse da organo a organo, più alcuni proventi riservati alle categorie direttive del personale dello Stato.

Si pretende di vincolare a un parametro solo la categoria dei parastatali, lasciando sganciata da tale parametro quella degli statali che godono dei trattamenti aggiuntivi. Si annulla il valore, poi, di trattative liberamente condotte tra sindacati, istituti e Governo, con risultati accettati e sottoscritti dalle parti, e si getta nell'incertezza il rapporto diritto-dovere tra i dipendenti parastatali e le stesse amministrazioni, disestando la funzionalità degli istituti di previdenza.

Inoltre, mentre negli istituti di previdenza, a seguito dell'unificazione della normativa del 1963, sono stati praticamente bloccati gli organici per gli interventi ministeriali, lo Stato dal 1945 a oggi ha accresciuto i suoi organici di diverse e svariate migliaia di unità. Sicchè negli enti previdenziali pochi funzionari lottano con moli crescenti di lavoro. E bisogna dare atto a questa benemerita categoria che essa assolve brillantemente a dei compiti ogni giorno più onerosi, ricchi di responsabilità, in quanto, fermo restando il numero del personale, nel tempo è sempre aumentata la quantità e la qualità dell'assistenza. Per quello che è il servizio dello Stato, invece, le cose sono rimaste pressapoco come nel passato.

Vi è ancora una osservazione da fare. La fuga delle giovani leve di laureati in medicina dall'impiego presso gli enti previdenziali, testimoniata dallo scarsissimo numero di concorrenti agli ultimi concorsi e dalle frequenti dimissioni dei medici di media anzianità, che preferiscono dedicarsi alla professione del medico di libera scelta, dimostra chiaramente lo stato di mancanza di tranquillità e di disagio di questa categoria. Mi duole molto non vedere in Aula il ministro Bosco, al quale un paio di mesi fa presentai un'interpellanza per sollecitarlo alla definizione di questo problema dei medi-

ci di ruolo e dei medici di istituto degli enti previdenziali, perchè, se continuasse questo esodo incessante della classe sanitaria, non sappiamo quale potrebbe essere in avvenire l'attività di questi enti.

Nell'esame dei molteplici argomenti che militano a sfavore di una equiparazione dei dipendenti degli enti di previdenza a quelli dello Stato, non è da trascurare la considerazione della particolare posizione dei medici funzionari e di istituto dei detti enti previdenziali professionisti, sui quali gravano oneri di particolare valore e soprattutto di particolare responsabilità che esigono una completa differenziazione da qualsiasi altro funzionario di pari grado o qualifica, dipendente da qualsiasi amministrazione. Infatti, per elencare anche brevemente le responsabilità più importanti e le più note, è da tenere presente che al medico dei sopranominati enti sono assegnati vari compiti: prestazioni sanitarie vere e proprie, con tutte le connesse responsabilità tecniche e di legge; prestazioni assicurative medico-legali, con controlli, accertamenti e giudizi valutativi di particolare valore e responsabilità; prestazioni medico-legali in tutte le fasi del contenzioso (sia nei provvedimenti amministrativi che in quelli giudiziari); compiti direzionali ed organizzativi del personale subalterno e parasanitario, con l'assunzione di talora gravi responsabilità e nei riguardi degli istituti e nei riguardi degli obblighi di legge e nei riguardi dei superiori organi tecnici dello Stato.

A ciò aggiungasi la pratica rinuncia ad ogni libera attività professionale (sia per obbligo di regolamento, sia per il carico di lavoro che limita o annulla le possibilità materiali di tempo utilizzabile, sia per rispetto di quelle norme deontologiche cui ogni azione del medico deve essere ispirata, sia infine per ossequio a precise disposizioni legislative).

Si rifletta d'altronde che, laddove trattamento giuridico, ruoli organici e retribuzioni degli enti parastatali dovessero essere equiparati a quelli dello Stato, non si comprende perchè dovrebbero sussistere nomi diversi per organismi praticamente eguali. Sarebbe meglio dichiarare apertamente che

con tali presupposti si mira alla statalizzazione di quegli enti, secondo programmi di chiara ispirazione massimalista e con metodi di riforma apparentemente legalitaria. Ciò ovviamente non sfugge all'osservazione di chi legge tra le righe delle « programmazioni » e delle « pianificazioni », anche se la maggioranza ricorre, al solito, alla politica dello struzzo per non vedere e non sentire. Ma se tutto deve essere nello Stato e nulla fuori dello Stato, si faccia almeno in modo che il livellamento avvenga alla quota più elevata e non respingendo verso limiti inferiori di retribuzione chi di tale situazione non ha colpa: ma si consideri anche il pericolo che correrebbe il bilancio dello Stato ove dovesse gravarsi anche di tali oneri e gestire in proprio tali « servizi ».

Bisogna una volta di più, onorevoli colleghi, che il Paese sappia quali siano le reali intenzioni del Governo e a che cosa sostanzialmente mirino certe calorose esigenze di una cosiddetta « giustizia sociale » che sotto l'apparenza di una equiparazione rivela, se più da vicino osservata, un atteggiamento di feroce difesa di una sopravvivenza « ragion di Stato ».

Sul piano politico poi è addirittura inconcepibile che uno Stato, fornito di ben due organi legislativi, non se ne serva che per richiamare in vita una vecchia legge superata nella sostanza e inadeguata nello spirito, coartando il sistema democratico nel momento stesso in cui, in nome di una univoca democrazia, si appresta ad attuare un programma reazionario. (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni.*)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Salari. Ne ha facoltà.

S A L A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, credo che nulla si possa dire di più e di meglio di quanto ha esaurientemente e responsabilmente detto il nostro collega relatore senatore Torelli. La peculiarità del caso però e la vasta risonanza che il problema che si sta qui discutendo questa sera ha già avuto ed avrà nella pubblica opinione, le ripercussioni che si potranno avere in altri analoghi problemi ed in altri settori da una piuttosto che da un'altra soluzione che verrà data a questo problema, inducono anche me ad assumere le mie responsabilità e ad esprimere la mia opinione in merito. Non si tratta infatti, come è stato anche testé affermato qui, di dovere o voler difendere questa o quella categoria e di accusare per converso altre categorie. Qui, secondo la mia modesta opinione, si tratta di una cosa sola: si tratta di riaffermare non la supremazia di questo o di quel gruppo, di

questa o di quella categoria, ma più semplicemente di riaffermare la sovranità della legge, alla quale in un regime democratico, in una società pluralistica con un regime a Costituzione rigida, qual è la nostra, tutti devono essere soggetti e sottoposti.

Riaffermare la sovranità della legge significa riaffermare la nostra fedeltà ai principi ai quali tutti dobbiamo inchinarci, che tutti dobbiamo riconoscere; che non riconoscendo la sovranità delle leggi e di questi principi noi scardineremmo inevitabilmente e fatalmente l'edificio del quale facciamo parte e del quale vogliamo seguire a far parte. Questo non è quindi punire nessuno, questo significa semplicemente rimanere fedeli a quello che si è.

Da che cosa è sorto, onorevoli colleghi, questo problema? È sorto dalla ormai più volte citata determinazione della Corte dei conti del 15 novembre 1966, comunicata il 30 novembre 1966 ai Ministeri competenti, ai due rami del Parlamento e ai tre maggiori istituti previdenziali.

N E N C I O N I . Questa volta il Governo è stato sensibile; altre volte è stato sordo e cieco ai richiami della Corte dei conti e della Corte costituzionale!

S A L A R I . Non abbiamo bisogno di questi ammonimenti. Vedremo poi qual è la vostra sensibilità, parleremo anche di questo; ognuno ha la sua sensibilità, vedremo qual è la vostra e qual è la nostra.

In questa determinazione, dopo ampi e numerosi richiami, la Corte afferma: « Ritenuto che ormai, conclusasi l'operazione di conglobamento delle retribuzioni del personale dello Stato con effetto dal 1° marzo 1966, siano divenuti certi ed omogenei i termini di confronto costituiti dai paralleli trattamenti economici, di quiescenza e di previdenza del personale dipendente dallo Stato e di quello dipendente dagli enti pubblici non economici, donde la possibilità di accertare ora se risultino conformi a legge i trattamenti economici, di quiescenza e di previdenza attualmente goduti dal personale dei tre cennati enti previdenziali, in virtù delle delibere dei rispettivi consigli d'amministrazione adottate nel 1963; considerato che, come risulta dai prospetti che alla presente si allegano, il raffronto dei due termini di paragone, pure eseguito in base ai criteri più favorevoli per i dipendenti degli enti stessi, fa manifesto come i limiti percentuali posti dalla legge 722 del 1945 vengano ad essere largamente superati per effetto delle delibere in data 30...; considerato inoltre che la situazione dei tre maggiori enti previdenziali desta serie preoccupazioni in genere, e in particolare a motivo dei rilevanti *deficit* di esercizio delle gestioni a ripartizione, degli incongrui accantonamenti di riserva delle gestioni a capitalizzazione, per questi motivi dichiara non conformi a legge le deliberazioni citate degli anni 1963 e 1966 dei consigli d'amministrazione degli istituti... Ordina che copia della presente determinazione, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sia inviata all'onorevole signor Ministro del tesoro, all'onorevole Ministro del lavoro, ai due rami del Parlamento e agli istituti previdenziali.. ».

Questo è il problema di fatto, sul quale questa Assemblea è chiamata a portare la sua attenzione: una determinazione della Corte dei conti comunicata ai Ministri e ai due rami del Parlamento, con la quale si denuncia una situazione di illegalità, di violazione di leggi in vigore.

Ma, prima di andare oltre su questo punto, io voglio trattenermi un momento sulla natura, sulle origini e sulla portata di questo provvedimento della Corte dei conti.

Come voi meglio di me sapete, il potere di controllo e di denuncia della Corte dei conti trae legittimità da una legge del 1939, dall'articolo 100 della Costituzione, dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e più recentemente da una legge chiamata comunemente legge Curti, che ha stabilito che ai bilanci dei Ministeri debbano essere allegati anche i bilanci degli enti sottoposti alla loro vigilanza.

Sulla natura e portata di questi provvedimenti preferisco leggervi quello che la stessa Corte dei conti afferma in una premessa ad una delle sue relazioni: « Il controllo generale e sistematico del Parlamento e della Corte dei conti sulla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato è sopraggiunto in epoca relativamente recente a partire dalla legge 19 gennaio 1939, n. 129, e ha trovato conferma e definitivo consolidamento in virtù delle norme racchiuse nel secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione e nella legge 21 marzo 1958, numero 259. Più specificatamente, i compiti della Corte dei conti in tale settore hanno subito una sensibile evoluzione per effetto di queste ultime norme. (Ancora non era in vigore la legge Curti).

Mentre, infatti, la legislazione precostituzionale riconosceva alla Corte il compito di controllare le gestioni finanziarie, soprattutto al fine di offrire al Parlamento elementi di valutazione delle gestioni stesse per il giudizio politico proprio di tale organo, la nuova normazione, nel confermare e precisare siffatto potere informativo, altro ne aggiunge che prima la Corte pur esercitava, ma in virtù di una sua più generica attribuzione organica di immediato intervento presso l'Amministrazione sta-

tale, allo scopo di promuovere le misure atte a prevenire e reprimere le irregolarità della gestione. La Corte, infatti, ha ora il potere di rivolgersi ai Ministri competenti per formulare, sulla regolarità della gestione, i rilievi previsti dall'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Nè questi rilievi, ai quali la Corte si può determinare in qualunque momento, appaiono sforniti di garanzie per quel che concerne l'obbligo di osservarli, soccorrendo sempre, a rimuovere ogni elusione di tale obbligo, l'ulteriore potere della Corte di promuovere gli opportuni interventi amministrativi e per ultimo il riferimento al Parlamento ».

Si è molto discusso, onorevoli colleghi, in dottrina sulla natura di questa attività della Corte che viene comunemente chiamata attività di controllo, ma che da taluni autorevoli studiosi di questa materia si ritiene impropriamente così qualificata.

Il controllo, si dice, consta di due atti: di un giudizio e di una sanzione. In questo caso invece vi è un solo giudizio di questo organo che — si ricordi bene — se non è, come alcuni pure ritengono, di natura costituzionale, è pure, almeno nella ipotesi subordinata, sempre di importanza costituzionale. Quindi è una valutazione alla quale non corrisponde una sanzione e allora da altri autori si è ritenuto che questa attività si debba considerare attività di denuncia, attività di informazione, ma attività che ha una qualificazione ed una importanza tutta propria perchè si tratta di informazioni e di denunce rivolte ai due rami del Parlamento e al Governo. Si dice ancora che la Corte dei conti, organismo chiamato dalla Costituzione ausiliario del Governo, ma pur indipendente ed autonomo dal Governo, è la *longa manus* del Parlamento, è l'occhio del Parlamento; un organo dunque attraverso il quale il Parlamento può fare arrivare la sua mano e far pervenire lo sguardo dei suoi occhi e quindi della sua intelligenza in tutti gli affari del Governo, in tutti gli affari della Pubblica Amministrazione. Dobbiamo quindi renderci ben conto in questo caso, che come prima ho detto è un caso peculiare, di quello che dovrà essere il nostro atteggiamento

di fronte a quest'attività della Corte dei conti. Non dobbiamo inoltre dimenticare, onorevoli colleghi, che anche questo ramo del Parlamento del quale noi ci onoriamo di far parte si è posto questo problema attraverso uno studio della sua Segreteria generale. E il succo di questa encomiabile attività della nostra Segreteria generale ci è stato comunicato ed io voglio leggerne alcune righe: « La legge conferisce così alla Corte la facoltà e la responsabilità di richiamare l'attenzione del Governo sulla gestione di un ente e spetta al Governo avvertito e ragguagliato in tal modo porre in essere appropriati rimedi ». Dunque il Parlamento, pur essendo il destinatario diretto delle relazioni della Corte, non è tuttavia il destinatario unico dell'azione di controllo che la Corte stessa esercita sugli enti sovvenzionati. E infatti previsto un altro destinatario virtualmente permanente cioè il Governo cui spetta intervenire nei casi che abbiano dato luogo a segnalazioni della Corte.

Ecco quindi come, a questo punto, si pone il grave, delicato problema — ed io non ho la capacità e la forza naturalmente di risolverlo — dei rapporti tra l'attività della Corte dei conti, il Parlamento e il Governo. Ma qui il problema oltre che giuridico diventa più spiccatamente politico. Io ritengo che il Governo abbia l'obbligo giuridico e morale di intervenire per dare attuazione alle denunce della Corte dei conti. Credo che il Parlamento abbia il dovere politico di uniformare la propria attività legislativa a queste denunce della Corte dei conti. Grave, secondo il mio parere, sarebbe l'inerzia del Governo, grave sarebbe ugualmente l'inerzia del Parlamento.

D'altra parte tutti noi ricordiamo che da molto tempo continuano a pervenire sui tavoli presidenziali dei due rami del Parlamento interrogazioni e interpellanze con le quali si sollecita il Governo a porre rimedio agli inconvenienti e alle violazioni denunciati dalla Corte dei conti. Ma allora, onorevoli colleghi di altre parti politiche, dopo la dimostrazione di tanto ammirevole zelo nel denunciare al Parlamento e al Governo l'urgenza indilazionabile e il do-

vere costituzionale di uniformarsi a quanto la Corte dei conti afferma, come si giustifica oggi il comportamento di queste medesime parti politiche che, per quanto abbiamo finora ascoltato in quest'Aula e per quanto abbiamo ascoltato nella riunione congiunta della 10ª e della 1ª Commissione, sono concordi nel protestare contro il Governo che ha fatto il suo dovere? Che cosa avrebbe dovuto fare il Governo se non intervenire con il provvedimento con il quale è intervenuto? Avrebbe dovuto forse attendere ancora altre sollecitazioni? Avrebbe dovuto forse attendere che la Corte costituzionale si pronunciasse su delle vaghe, generiche proteste e accuse di incostituzionalità dell'ormai famoso decreto legislativo luogotenenziale n. 722? Non credo che il Governo avrebbe dovuto comportarsi così perchè se l'avesse fatto avrebbe quanto meno fatto nascere il sospetto di voler eludere il suo dovere di uniformarsi a quanto la Corte dei conti ha così solennemente denunciato.

E non si può sostenere, collega Picardo, che il decreto-legge è un modo di legiferare al quale il Governo può ricorrere soltanto in caso di gravi disastri, di calamità, eccetera. In uno Stato di diritto grave calamità è anche il fatto che si tolleri una situazione di aperta e patente violazione di una legge. Le cose più urgenti in uno Stato di diritto sono: riaffermare l'imperio della legge e ripristinare le situazioni createsi al di fuori e contro le leggi.

Bene, quindi, a mio avviso, ha fatto il Governo intervenendo nella forma del decreto-legge.

N E N C I O N I . Ministro Rocco, se ci sei batti un colpo! (*Commenti*).

S A L A R I . Si dice che il decreto legislativo luogotenenziale n. 722 è caducato perchè sono cambiate le situazioni, e si aggiunge che è incostituzionale. Onorevoli colleghi, l'istituto della caducazione io non lo conosco; può darsi che sia una lacuna, anche se grave, della mia cultura giuridica. So soltanto che esiste una norma (se non erro l'articolo 15) che prevede i casi in cui

le leggi non hanno più vigore. Non mi pare pertanto opportuno soffermarmi su questo argomento. Ma un argomento sul quale veramente tutti in Commissione e qui si sono lungamente soffermati e con aria quasi di vittoria e di trionfo, è quello in base al quale l'articolo 14, che ancora le retribuzioni dei dipendenti di questi istituti a quelle dei dipendenti dello Stato ammettendo una maggiorazione non superiore al 20 per cento, sarebbe in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione. Si legge però dell'articolo 36 soltanto la prima parte, laddove si dice che la retribuzione del lavoro deve essere commisurata alla quantità e alla qualità di lavoro svolto; si tace quello che l'articolo successivamente afferma e che cioè questa retribuzione deve essere sempre adeguata alla dignità del lavoratore e della sua famiglia. Comunque, anche se ci volessimo limitare all'esame della prima parte dell'articolo 36, io non vedo in che cosa questa norma sia anticonstituzionale perchè contraria all'articolo 36 stesso.

Qui non si vincola un bel nulla; qui non si immobilizza niente. Si dice soltanto che la retribuzione dei dipendenti di questi enti non può precedere del più del 20 per cento quella dei dipendenti dello Stato. Sono termini mobili...

F I O R E . Si ferma tutto!

S A L A R I . Non si ferma niente, perchè, muovendosi il termine di riferimento, si muove automaticamente anche l'altro termine. Non c'è nulla di fisso. D'altra parte si stabilisce soltanto un criterio di massima. In uno Stato ordinato, credo che non ci sia niente di immorale, come si è detto scomodando queste grosse parole, nè di anticonstituzionale quando si affermi che per nessuno dei componenti della società, nella quale dovrebbe prevalere l'ordine e quindi la giustizia, si possono valicare certi limiti ai quali sono pure legati altri lavoratori, altre categorie che, fino a prova contraria, non hanno una dignità inferiore a quella delle categorie alle quali voi vi riferite. Se gli statali, che credo rappresentino una categoria numerosa, vasta, benemerita, rispet-

tabile della nostra Repubblica, possono vivere dignitosamente e decorosamente con un venti per cento in meno rispetto ad altre categorie, ditemi voi: che forse nella nostra Costituzione ci sono categorie A e categorie B o c'è una sola categoria, un solo imperio al quale tutti debbono sottostare, l'ordinamento stabilito da certe norme e da certe leggi?

Mi pare, onorevoli colleghi, che su questo punto sia inutile parlare ancora di anticonstituzionalità. Nè, secondo me, fondatamente si può sostenere la violazione dei diritti dei sindacati e delle loro legittime autonomie perchè, rifacendomi alle parole pronunciate all'inizio di questo mio discorso, tutti i cittadini italiani debbono essere sottoposti ad una legge. Le autonomie cessano dove inizia l'imperio della legge, i diritti quesiti cadono, anzi non si possono costituire laddove, costituendosi, andrebbero a violare l'imperio di una legge. Perchè quindi denunciare la volontà del Governo o la volontà di quella parte del Parlamento che sostiene il Governo di voler porre norme di diritto sotto i piedi o di voler calpestare le autonomie sindacali o i diritti dei lavoratori? Qui non c'è nessun gruppo che possa vantare il monopolio della rappresentanza e tanto meno della difesa di questi diritti. Noi siamo qui i primi a rivendicare la santità e la inviolabilità di questi diritti, ma sosteniamo anzitutto che al di sopra del diritto di questo o di quel gruppo, di questa o di quella categoria, di questa o di quella autonomia deve essere da tutti riconosciuto e accettato l'ordinamento nel quale viviamo e i limiti che questo ordinamento pone a tutti i cittadini.

Dal punto di vista del diritto, pare quindi a me di poter concludere che il Governo è perfettamente a posto e che la sua condotta è stata ineccepibile. Ha dato, con la presentazione di questo disegno di legge, giuridica rilevanza ai rilievi della Corte dei conti; ha disposto in conseguenza una istruttoria per accertare i limiti della materia del contendere; ha emanato disposizioni di carattere temporaneo sul trattamento del personale sino e comunque a compimento dell'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il problema allora diventa una questione di fatto: valutando dati ed elementi dal 1945 fino ad oggi, attraverso i binari percorsi dagli statali e dai dipendenti degli altri enti, controllare le tappe percorse rispettivamente dai due gruppi e dire dove e fin dove i dipendenti di questi enti hanno valicato i limiti che non si potevano valicare.

Noi siamo perfettamente consci della delicatezza di questa indagine. Sappiamo benissimo che i dipendenti degli enti previdenziali hanno diritto al nostro massimo rispetto e a tutta la nostra stima e sappiamo benissimo che non si possono ledere i diritti — se diritti sono — di nessuno. Noi pensiamo che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione si debbano introdurre alcuni criteri che possano dirigere e regolare l'attività d'indagine che i consigli di amministrazione debbono svolgere in questo periodo di tempo; pensiamo però che questi criteri debbano essere obiettivi e che non si debba scendere nel campo delle valutazioni soggettive. E di criteri obiettivi in questo campo ve ne sono. C'è il primo criterio dell'orario di lavoro dei previdenziali che non può essere dimenticato. Credo sia l'elemento base, il più importante, che deve essere serenamente e obiettivamente valutato e soppesato in questo lavoro d'indagine, perchè noi sappiamo quale peso rappresenti oggi in una città in cui il traffico si svolge come a Roma e in tutte le grandi città italiane. Sappiamo quale peso rappresenti per un dipendente dover ritornare in ufficio tre volte alla settimana anche nel pomeriggio dalla più lontana periferia di questa capitale o di altri capoluoghi di provincia. Questi lavoratori debbono affrontare sacrifici di natura fisica, di natura economica e di natura familiare ed è giusto che questo elemento venga tenuto presente da chi deve tenerlo presente. Sappiamo anche che c'è una particolare caratteristica nel rapporto di impiego dei dipendenti di questi enti: il contratto quinquennale. Non è un rapporto di lavoro a carattere permanente, è un rapporto di lavoro che ha la durata di cinque anni. Anche questo rappresenta una nota di natura reale ed obiettiva che deve essere valutata e soppesata come la precedente. Ve ne è ancora

un'altra ed è quella della globalità della retribuzione. Sappiamo benissimo che i dipendenti di questi enti non prendono una lira di più di ciò che è dimostrato dalla loro busta-paga e pagano quindi i diritti erariali fin sull'ultima lira che percepiscono. Bisognerà che si esamini quindi qual è l'aspetto parallelo dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. Credo che, se questo lavoro, che si dovrà svolgere nel periodo che andrà dall'approvazione di questo disegno di legge al 30 giugno, si svolgerà con serenità, con obiettività e con senso di responsabilità, nessuno se ne potrà lamentare. Tutti infatti, come più volte ho detto, abbiamo interesse a vivere in una società ordinata in cui ogni nostro passo compiuto in avanti nel campo del progresso e del benessere deve essere fatto nell'ambito della legge. Non si deve creare il conflitto tra il concetto della legalità, del rispetto di ogni legge ed il concetto della socialità, del progresso degli interessi dei lavoratori. Nessuna legge può danneggiare le nostre umane aspirazioni a progredire, nessuna legge può arrestare la naturale aspirazione di tutti i lavoratori italiani a progredire; ma tutti ci dobbiamo ricordare e tutti dobbiamo essere profondamente convinti che ogni passo compiuto innanzi ma al di fuori del nostro ordinamento giuridico può rappresentare un passo falso, può rappresentare un primo passo falso e per di più pericoloso perchè può invogliare tutti ad irrompere in questa frattura che può essersi determinata nel nostro ordinamento.

Penso quindi che, se questi problemi si spogliano del carattere di risentimento e di passionalità del quale sono stati rivestiti nelle polemiche sulla stampa, per altre vie e per altri motivi, realmente il Parlamento, il Governo, le rappresentanze sindacali delle categorie direttamente od indirettamente interessate potranno compiere un lavoro fecondo, utile ai lavoratori tutti, utile a tutta la nostra società. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione e per la discussione della mozione n. 28

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro dell'interno ha fatto conoscere che il Governo potrà rispondere all'interrogazione sollecitata dal senatore Lussu, concernente l'intervento delle forze di polizia in Sardegna, martedì prossimo 24 gennaio, giorno in cui tuttavia il Ministro non potrebbe rispondere di persona per precedenti impegni di Governo e parlamentari. Potrà viceversa rispondere personalmente da giovedì 2 febbraio.

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . Ringrazio l'onorevole Presidente della comunicazione che ci ha fatto e debbo dire che la sorpresa che ne ha avuto mi pare giustificata. Sarei un superbo, un orgoglioso, se pretendessi che il Ministro dell'interno, che ha obblighi di ospitalità verso il Presidente del soviet supremo della Repubblica sovietica, si allontanasse dai suoi doveri ospitali per venire al Senato, il quale non meno di lui è sensibile all'onore di questa grande visita.

Tuttavia mi pare che l'onorevole Ministro dell'interno abbia nel suo costume la frequenza di non aver tempo. Ricordo al Presidente e ai colleghi che io ho presentato una interrogazione a carattere di urgenza, con richiesta di risposta scritta (n. 5086), il 20 settembre al Ministro dell'interno, per ragioni eccezionalmente gravi identiche a quelle che mi spingono all'interrogazione di oggi. Era, ripeto, una interrogazione con richiesta di risposta scritta; ebbene, il Ministro non ha avuto tempo di rispondermi, tanto che dopo due mesi mi sono rivolto al presidente Merzagora il quale personalmente, a sua volta, si è rivolto al Ministro chiedendo che mi rispondesse. Ma il Ministro dell'interno non ha avuto tempo neppure allora di rispondermi.

Ecco perchè mi sorprende, e non mi sorprende nello stesso tempo, la comunicazione

che fa al nostro Presidente perchè sia portata a nostra conoscenza. Io comprendo i suoi impegni, ma se il Ministro, come fa, riconosce l'urgenza, ha il dovere di presentarsi al Senato e troverà il tempo necessario, il breve tempo necessario a chiarire di fronte al Senato le cose che devono essere messe in chiaro. E non sarà certamente uno strappo ai doveri dell'ospitalità che deve all'alto ospite che visita l'Italia in questo momento.

E non ci parli del Sottosegretario, con tutto il rispetto dovuto al Sottosegretario. Il Sottosegretario può essere il più preparato dei giovani parlamentari, ma non è il Governo: il Governo è il Consiglio dei ministri, cioè sono i membri del Consiglio che partecipano al Consiglio dei ministri. Solo quelli rappresentano il Governo, e per certe interrogazioni, per certe questioni di grande importanza ed urgenza spetta al Governo presentarsi al Senato e rispondere, non ai Sottosegretari, per i quali io debbo dire che considero sempre nostro dovere di cortesia...

G I G L I A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Bontà sua, senatore Lussu.

L U S S U. ...trattarli come colleghi che meritano riguardo e stima; ma non sono il Governo. Io quindi non ho nulla da sentire dal Sottosegretario. Dichiaro che, se viene il Sottosegretario io non parlerò; lo ascolterò ma non parlerò, e trasformerò l'interrogazione in interpellanza, motivandola. Ma io credo e spero che il ministro Taviani, vecchio parlamentare, uomo di Governo da quasi vent'anni, uomo della Repubblica, uomo della Resistenza, onorando il Senato con la sua presenza, con il dovere della sua presenza, onorerà anche la Repubblica.

D E R I U. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E R I U. Onorevole Presidente, io ho presentato, unitamente a parecchi altri colleghi, da almeno cinque o sei mesi una mozione (n. 28) di notevole importanza e delicatezza, per i problemi che tratta e che inve-

stono una molteplicità di questioni riguardanti la Sardegna.

Ho sollecitato altre volte la trattazione della mozione, e, nonostante le ripetute promesse, ad oggi la mozione stessa non è stata iscritta all'ordine del giorno. Vorrei pregarla, onorevole Presidente, di rendersi interprete presso il Governo dell'esigenza di discutere questa mozione con molta sollecitudine, perchè i problemi che essa affronta, ripeto, non possono essere disattesi ulteriormente, ma debbono essere affrontati nella sede del Parlamento, davanti al Governo, responsabile della politica nazionale.

P R E S I D E N T E. Senatore Deriu, le posso comunicare che il Governo è disposto a discutere la sua mozione, a partire dal 2 febbraio. Vede quindi che lei è già stato accontentato?

N E N C I O N I. È l'Assemblea che deve stabilire quando si discute.

P R E S I D E N T E. Il Governo ha comunicato la data, a suo avviso, più opportuna. Resta sempre salvo il diritto del Senato di stabilire il giorno della discussione.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I, *Segretario*:

D'ANDREA, BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere quali misure intenda adottare per fronteggiare il banditismo dilagante nelle campagne e nelle città e per garantire le libere attività e la sicurezza dei cittadini.

Si desidera conoscere altresì se, unitamente alle iniziative intraprese, si ha in animo di porre allo studio dei provvedimenti che attengano alla prevenzione dei delitti e siano diretti a preservare concretamente il costume e lo spirito della legge penale e ad impedire il disordine morale ed il progressivo dispregio della legge. (546)

MASCIALE, SCHIAVETTI, DI PRISCO, ALBARELLO, TOMASSINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quali iniziative urgenti intenda promuovere perchè sia posto termine alla grave situazione creatasi nelle zone mezzadrili, dove da molto tempo i proprietari concedenti si ostinano a non riconoscere i diritti dei mezzadri.

Risulta agli interpellanti che tale inqualificabile ostinazione padronale ha creato una situazione allarmante in quelle zone.

Gli interpellanti, inoltre, ritengono che lo schema interpretativo della legge n. 756 sui contratti agrari, già presentato nell'estate scorsa alle organizzazioni interessate, debba essere ritirato.

Chiedono infine che il Governo informi il Parlamento sui risultati ottenuti dall'applicazione della predetta legge n. 756 al fine di permettere un riesame più approfondito e generale e quindi proporre strumenti legislativi più idonei che diano maggiore tranquillità e riconoscimento alla categoria mezzadrile, che invoca il superamento effettivo dell'istituto della mezzadria. (548)

RODA, SCHIAVETTI, ALBARELLO, PASSONI, TOMASSINI, MASCIALE. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere:

1) se lo « stato di necessità » invocato a sostegno dell'attuale sistema cedolare opzionale dal ministro Tremelloni, nella seduta al Senato del 18 marzo 1964, è tuttora presente nella nostra economia ed in misura tale da giustificare quella che lo stesso Ministro sopra citato ammise dover essere soltanto: « una parziale ma temporanea rinuncia al rigoroso meccanismo dell'imposta personale »;

2) se nell'ambito di applicazione della cedolare gli scambi di note fra l'Italia e la Santa Sede, relativi alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, (e successiva), istitutive di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società, hanno avuto esecuzione, e se sì, in quale misura e per quale periodo di applicazione. (549)

MARIS, BRAMBILLA, BITOSSO, ADAMO-LI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Ritenuto che l'articolo 1 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che reca « Disposizioni sulla riforma carceraria », stabilisce che « i detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri »;

che l'articolo 2 della legge citata stabilisce che solo in particolari casi e per particolari esigenze è consentito alla Commissione permanente istituita presso il Ministero di grazia e giustizia di autorizzare « eccezionali deroghe alla disposizione dell'articolo precedente »;

che tale norma, voluta, come si legge nella Relazione ministeriale, anche allo scopo di « eliminare le occasioni alle sempre risorgenti accuse di concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero », ha abrogato le precedenti disposizioni regolamentari in materia, come quelle di cui alla parte terza del Regio decreto 16 maggio 1920 in tema di « Amministrazione economica e contabilità », le quali consentivano l'impiego indiscriminato del lavoro dei carcerati a favore di aziende private;

che, nonostante ciò non sia consentito, continua in Italia ed anzi si allarga sempre di più l'impiego indiscriminato di mano d'opera carceraria a favore di privati, in forza di contratti che partecipano sostanzialmente della natura del contratto d'appalto di lavoro;

che non solo l'impiego indiscriminato di manodopera carceraria a favore di privati viola le norme della legge 9 maggio 1932, n. 547, ma viola altresì le norme di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1853, che vieta che il lavoro sia oggetto di contratto di appalto;

che la remunerazione del lavoro del carcerato si aggira sulle lire 50 all'ora, pari a circa lire 400 al giorno;

che siffatta remunerazione mortifica il carcerato, non consentendogli neppure di

soddisfare interamente il suo debito verso lo Stato per il mantenimento nel carcere, è diseducativa ed anticostituzionale e realizza altresì, per i privati che si avvalgono del lavoro dei carcerati, una situazione di privilegio e di vantaggio, nei confronti degli altri imprenditori privati, che è senza causa e può avere, anzi, conseguenze negative sul livello dell'occupazione degli operai di tutte le altre aziende;

che siffatta remunerazione non consente neppure versamenti contributivi congrui ai fini previdenziali, per cui, anche dopo molti anni di lavoro, il carcerato, riacquistata la libertà, si troverà totalmente sprovvisto di pensione;

che gli ispettori del lavoro non possono liberamente accedere ai laboratori installati nelle carceri e negli istituti di pena, per cui nessuna garanzia sussiste sull'osservanza, in detti laboratori, delle norme di prevenzione degli infortuni;

che il lavoro carcerario potrebbe certamente essere assorbito dalle lavorazioni per le pubbliche amministrazioni, le quali ogni anno spendono molti miliardi di lire per l'acquisto, come fanno esercito, marina ed aeronautica, di vestiario (esercizio finanziario 1966 rispettivamente lire 23.204.000.000, lire 2.380.000.000 e lire 5.710.000.000);

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se sia vero che una azienda del settore elettromeccanico abbia istituito in 18 istituti carcerari laboratori in cui trovano lavoro circa 1.000 detenuti ed abbia recentemente inaugurato, nelle carceri di Marassi di Genova, un moderno stabilimento elettrotecnico nel quale saranno impiegati normalmente 200 detenuti;

2) se sia vero che una industria che produce biciclette abbia parimenti installato nelle carceri di Padova un moderno stabilimento che normalmente impiega numerosissimi carcerati;

3) se sia vero che i carcerati che lavorano sono remunerati in ragione di lire 50 all'ora e che negli stabilimenti carcerari nei quali i detenuti lavorano non hanno libero accesso gli ispettori del lavoro;

4) quale sia la quota di trattenuta che il Ministero opera sulla retribuzione del carcerato e quale ne sia l'impiego ed a quanto ammontino globalmente le somme di denaro pagate dai privati negli ultimi anni per il lavoro dei carcerati e quale sia stato l'impiego di dette somme di denaro;

5) se il Ministero di grazia e giustizia abbia segnalato al Presidente del Consiglio dei ministri le necessità di lavoro per l'impiego di tutta la mano d'opera carceraria ed il fatto che le Amministrazioni pubbliche non trasmettevano agli istituti carcerari e di pena commesse sufficienti per l'impiego di tutti i detenuti disponibili per il lavoro;

6) quale sia stato negli ultimi anni il numero dei carcerati adibiti al lavoro per i privati e quale il numero dei carcerati adibiti al lavoro per conto delle Amministrazioni pubbliche e quale, infine, sia il rapporto con la popolazione globale carceraria;

7) se il Ministero di grazia e giustizia abbia svolto indagini per accertare la natura dei contratti e dei rapporti connessi con il lavoro nelle carceri, in particolare per accertare se sussistono contratti di appalto e di subappalto del lavoro;

8) quali provvedimenti il Ministero di grazia e giustizia intenda adottare in via di urgenza e senza attendere la riforma di tutta la legislazione in materia per eliminare, anche in costanza della legislazione vigente, tutte le situazioni illegittime ed incostituzionali in relazione al lavoro dei carcerati. (550)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario :

TOMASSINI, ALBARELLO, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero che il ponte di Ariccia, crollato il 18 gennaio 1967, provocando la morte di due persone, fosse già incrinato e pericolante;

se periodicamente siano stati esercitati controlli da parte degli organi tecnici per verificare la stabilità di un'opera che — costruita nel lontano 1852, crollata per eventi bellici durante la seconda guerra mondiale e quindi ricostruita — nel giro di soli venti anni è nuovamente crollata;

quali provvedimenti intenda adottare (salvo quelli di competenza dell'autorità giudiziaria) nei confronti di coloro che siano incorsi in responsabilità per non aver assolto adeguatamente ai loro compiti ed alle loro funzioni. (1612)

ADAMOLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere se non intendano intervenire con urgenza per impedire che il Centro internazionale radio-medico abbia a cessare la propria attività per mancanza di stanziamenti adeguati.

Va ricordata l'importante, umanissima funzione svolta dal CIRM che costituisce l'unico mezzo di intervento medico per malattie o incidenti che si manifestino su unità mercantili senza medico a bordo, ossia sulle navi per trasporto merci, e che nel solo 1966, ricevendo e trasmettendo ben 7.749 messaggi medici, ha curato 1.323 casi.

Ora per la mancanza di appena 10 milioni, quanti sono necessari oltre i 29 attualmente disponibili per continuare l'attività, circa 30 mila marittimi italiani dovrebbero trovarsi improvvisamente privati dell'unica forma di assistenza medica possibile in navigazione. (1613)

KUNTZE, CONTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda disporre la sospensione della esecuzione del provvedimento col quale il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie ha deciso di trasformare in autoservizio il servizio ferroviario di trasporto viaggiatori sulla linea Foggia-Lucera, adottando tale provvedimento contro il parere unanime degli Enti e delle popolazioni interessate, nonché del Comitato regionale della programmazione, che ha fatto presente che lo sviluppo industriale della provincia di Foggia non

consente lo smantellamento delle pur modeste infrastrutture esistenti.

Se non ritenga urgente, allo stato, la sospensione del provvedimento anche per le condizioni della rotabile Foggia-Lucera che non consentono una intensificazione del traffico, e che, specie negli ultimi tempi, ha avuto un notevole incremento con proporzionale aumento degli incidenti e dei sinistri, nonché per il fatto, di cui si chiede conferma, secondo cui il progettato autoservizio sarebbe affidato a ditta privata di scarso affidamento sia per la regolarità del servizio sia per il rispetto delle tariffe. (1614)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano illegale la procedura adottata nella convocazione e nella organizzazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli delle mutue contadine, fissate per il 22 gennaio 1967, in provincia di Frosinone, per i seguenti motivi:

1) non sono state rispettate le disposizioni, di cui alle numerose circolari del Ministero del lavoro ed in particolare di quelle tendenti a garantire che la data delle elezioni sia resa di pubblica ragione almeno 15 giorni prima. In provincia di Frosinone la data delle elezioni è stata fatta conoscere nella serata dell'11 gennaio, cioè solo 7 giorni prima del termine utile per la presentazione delle liste dei candidati;

2) moltissime mutue comunali, come quelle di Piglio, Anagni, Veroli, Pontecorvo, eccetera si sono rifiutate di far consultare gli elenchi degli elettori ai rappresentanti dell'Alleanza contadina;

3) si sono verificate prepotenze, abusi e provocazioni di ogni genere da parte dei dirigenti delle mutue; costoro si sono, come a Vallecorsa, resi irreperibili fino a tarda sera; hanno rifiutato, come è accaduto ad Acuto, di accettare la lista dell'Alleanza dei contadini alle 15 del 18 gennaio, con il pretesto che l'ufficio si doveva considerare chiuso; hanno esercitato pressioni e minacce nei confronti di alcuni presentatori della lista dell'Alleanza dei contadini, come nel caso

gravissimo di Anagni, per indurli a ritirare la firma regolarmente autenticata, e respingere così la lista stessa;

per sapere, inoltre, se, di fronte a tanti abusi che calpestano clamorosamente i diritti costituzionali e offendono la coscienza democratica dei cittadini e che hanno suscitato riprovazione e collera, non ritengano necessario intervenire per annullare le predette elezioni e per garantire che le elezioni stesse possano svolgersi nel rispetto delle regole democratiche. (1615)

POËT. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.* — Con riferimento alla preannunciata procedura di licenziamento di 280 minatori della Società Talco e Grafite Val Chisone, che ha determinato uno stato di vivo e giustificato allarme nell'ambito delle famiglie dei lavoratori interessati e che minaccia di inferire un altro gravissimo colpo all'economia delle Valli Germanasca e Chisone, già duramente provata dalle vicende connesse con il fallimento della società CVS nonché dalla riduzione di personale in vari complessi industriali della zona, ivi compresa la stessa Società Talco e Grafite;

per conoscere quali misure intendano prendere, nella sfera di rispettiva competenza, allo scopo di scongiurare l'annuncio di licenziamento, che, per le sue dimensioni, avrebbe delle conseguenze preoccupanti e drammatiche, e per conoscere altresì se non ritengano opportuno procedere con l'azienda, previa sospensione del provvedimento, ad un riesame generale della situazione con riguardo alle esigenze vitali dei lavoratori e loro famiglie e nella prospettiva di eventuali provvedimenti da adottare per consentire alla impresa il superamento delle attuali lamentate difficoltà. (1616)

NENCIONI, FRANZA, PICARDO, PACE, PINNA, LESSONA, GRAY, MAGGIO, GRIMALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Con riferimento al crollo verificatosi

la notte fra il 17 e il 18 gennaio 1967, al viadotto di Ariccia lungo la statale 7 Appia;

al comunicato del Ministero dei lavori pubblici con cui si assicura tra l'altro che « i tecnici dell'ANAS sono sul posto allo scopo di esaminare i danni e valutare le possibilità tecniche per il ripristino del transito ... »;

al fatto che alla ricostruzione dopo l'abbattimento per azione bellica del 1944 provvede l'ANAS a mezzo del Compartimento regionale di Roma, affidando i lavori all'impresa di costruzioni ingegner A. F. Di Penta, rimasta aggiudicataria in seguito ad appalto concorso;

al fatto che direttore dei lavori per la « ricostruzione » fu l'ingegner Ortensi attuale Direttore generale dell'ANAS che stamani si è recato sul posto per conto del ministro onorevole Mancini;

gli interroganti chiedono di conoscere se le circostanze diffuse da organi di stampa corrispondano a verità; in tal caso se ritenga che sia stato opportuno inviare sul posto per accertamenti lo stesso « direttore dei lavori » per conto dell'impresa costruttrice dell'opera crollata, oggi direttore generale dell'ANAS;

se lo stesso faccia parte « di diritto » della Commissione di indagine per accertare le cause del sinistro che sarebbe stata immediatamente nominata. (1617)

CONTE, KUNTZE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

a) il dottor Nunzio Sarcina, sindaco di Trinitapoli (Foggia), in data 25 ottobre 1966, con sentenza della Sezione istruttoria della Corte di appello di Bari, fu rinviato a giudizio per interessi privati in atti di ufficio;

b) malgrado il disposto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, che prevede la sospensione della funzione dei Sindaci rinviati a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione, il dottor Sarcina ha continuato ad esercitarla, senza contestazione alcuna da parte dell'Autorità tutoria fino al 19

dicembre 1966, malgrado il fatto che essa era particolarmente delicata, in quanto a Trinitapoli il 28 e 29 di novembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale;

c) malgrado diffida del Prefetto di Foggia in data 19 dicembre 1966, il dottor Sarcina ha continuato ad esercitare la funzione fino al 2 gennaio 1967, quando l'assessore anziano si è fatto legalmente immettere nei poteri ad esso spettanti;

d) in data 2 gennaio 1967 perveniva al comune di Trinitapoli richiesta di convocazione del Consiglio, firmata da 18 dei 30 consiglieri eletti. In seguito a tale richiesta il Consiglio veniva convocato in data 8 gennaio per il 12 dello stesso mese, con il seguente ordine del giorno:

1) insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di ciascun eletto alla carica di Consigliere comunale;

2) elezioni del Sindaco;

3) elezioni per la nomina di n. 4 assessori effettivi e n. 2 supplenti e costituzione della Giunta municipale;

gli avvisi erano firmati dall'assessore anziano.

e) in data 22 dicembre 1966, 29 dicembre 1966 e 2 gennaio 1967, il Vice sindaco convocava inutilmente la Giunta, dalla quale il dottor Sarcina e n. 4 assessori in questa ultima data si dimettevano, abbandonando i pubblici uffici che erano loro stati affidati;

f) in data 9 gennaio 1967 i Consiglieri comunali di Trinitapoli vedevano arrivare un avviso, firmato da un illeggibile Commissario prefettizio, con cui veniva revocata l'indizione della seduta consiliare fissata per il 12 gennaio.

Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non vede in questi fatti così concatenati un perspicuo esempio di mal costume amministrativo, e se lo stesso non ritiene di dover prendere urgenti provvedimenti perchè eventuali reati commessi siano esemplarmente puniti e perchè il Consiglio sia subito reintegrato nei suoi poteri in maniera da poter dare a Trinitapoli una

Amministrazione civica democraticamente eletta.

Gli interroganti ritengono ciò urgente, in quanto è opinione diffusa a Trinitapoli che tutte queste manovre tendano solo a procrastinare l'elezione del Sindaco in data posteriore al 22 febbraio, poichè in quel giorno è fissata la causa contro Sarcina, il quale dovrebbe essere prosciolto per sopravvenuta amnistia e che perciò potrebbe sperare di reimporre la sua candidatura a Sindaco. (1618)

CASSESE, ROMANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga giunto il momento di convocare i produttori di pomodori e gli industriali conservieri della provincia di Salerno per esaminare la possibilità di raggiungere un accordo prima che si proceda alla coltivazione dei vivai da parte dei contadini, in maniera da prevenire proteste, scioperi e disordini che sistematicamente ogni anno, durante la lavorazione del pomodoro, si verificano per colpa degli industriali conservieri i quali, approfittando della deperibilità del prodotto e della breve campagna di lavorazione, sempre negano il riconoscimento dei giusti diritti dei lavoratori. (1619)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PACE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga ormai non ulteriormente procrastinabile, in riferimento alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, l'emanazione del provvedimento di sua competenza per la statizzazione della strada provinciale Lanciano-Fossacesia. Tale strada, lunga Km. 14,307, costituisce diretto ed importante collegamento tra strade statali; serve traffici interprovinciali e nazionali; presenta particolare interesse per l'economia di vaste zone; è destinata ad assumere un'importanza sempre maggiore nel quadro della valorizzazione turistica della zona compresa in uno dei comprensori deli-

mitati dalla Cassa per il Mezzogiorno; ha un indice di traffico, secondo i rilevamenti degli Uffici competenti dell'Amministrazione provinciale di Chieti, che la pone tra le più frequentate di tutta la Regione abruzzese. (5659)

ADAMOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere se non intendano intervenire, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro di Genova, in relazione alle condizioni di insalubrità, di pericolo e di disagio in cui si svolge il lavoro nei bacini di carenaggio del porto di Genova sia dei dipendenti della società privata « Ente Bacini », concessionaria di tali impianti portuali, sia dei lavoratori della Compagnia carenanti.

Le condizioni di lavoro nei bacini di carenaggio si sono andate sempre più aggravando, soprattutto in seguito alle trasformazioni quantitative e qualitative che si sono verificate nelle dimensioni e nel tipo delle navi, alle quali non hanno fatto riscontro, per quanto riguarda l'Ente Bacini, un adeguato ammodernamento delle attrezzature, un aumento degli organici, una più giusta strutturazione del salario.

Pertanto la salute e la sicurezza del lavoro appaiono minacciate, ancor più che nel passato, dalla ristrettezza degli ambienti in cui si opera, dall'uso di materiali nocivi alla salute, dall'umidità in cui si resta immersi per molte ore, dalla irregolarità degli orari di lavoro.

Inoltre, e ciò investe soprattutto le responsabilità del Consorzio autonomo del porto di Genova, le condizioni di vita e di lavoro risultano appesantite dall'abbandono in cui è lasciato il terreno circostante i bacini, dalla mancanza di locali per i servizi di ristoro e di mensa, di impianti igienici, docce, spogliatoi, eccetera.

La larga concessione di spazi portuali, ossia di un bene pubblico, per costruzioni che interessano imprese private fa ancor più risaltare la mancanza di impianti di utilità sociale e indispensabili per soddisfare le più elementari esigenze del lavoro umano. (5660)

MAMMUCARI, MORVIDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) quali sono i motivi che ritardano la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato, gestito da oltre otto anni a regime commissariale;

2) quando intende procedere all'attuazione della legge, almeno per quanto ha riferimento alla costituzione del previsto organo amministratore. (5662)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se non ravvisa la necessità di accertare se nelle cave di travertino, site nei territori di Guidonia, Montecelio e Tivoli, siano osservate le norme preventive degli infortuni, delle malattie professionali, delle malattie in generale;

2) quali misure ritiene opportuno adottare affinché nelle cave e nei laboratori siano puntualmente applicati il controllo di lavoro e le leggi assicurative. (5663)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è vero che l'ex direttore del Consorzio agrario provinciale di Roma, recentemente collocato a riposo per limiti di età, ha percepito dall'Ente una liquidazione di 150 milioni di lire;

per sapere, inoltre, qualora la notizia corrispondesse a verità, se non ritenga necessario intervenire per impedire che la liquidazione della somma predetta divenga definitiva, tenendo presente che il pagamento di somme tanto favolose non solo suscita risentimento e indignazione nell'opinione pubblica, ma arreca gravi danni ai produttori agricoli, sui quali prosperano come parassiti Consorzi agrari e Federconsorzi. (5664)

MASCIARELLI, DI PRISCO, ALBARELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga ormai urgente nominare i nuovi organi dirigenti de-

gli Enti di sviluppo in quanto il decreto-delegato del 14 febbraio 1966, n. 257, ne prevedeva la nomina medesima entro il 23 luglio 1966.

Gli interroganti rilevano che tale mancato ed inspiegabile adempimento di legge ha creato e crea gravissimi inconvenienti, anche perchè i Consigli tuttora in carica non solamente sono in contrasto con la norma legislativa ma si limitano all'ordinarissima quanto censurabile amministrazione. (5667)

CONTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le ragioni per le quali con una circolare della Direzione generale delle ferrovie è stato inhibito al personale di macchina di utilizzare determinati treni per il rientro in sede, senza preventiva autorizzazione.

L'interrogante chiede altresì di sapere se il Ministro non ritenga tale disposizione lesiva della dignità dei lavoratori interessati e se non ritenga che, per una odiosa discriminazione di carattere classista, sia inopportuno da una parte umiliare lavoratori altamente qualificati, dall'altra arrecare un danno economico all'Amministrazione ferroviaria, per più lunghe permanenze fuori sede. (5669)

DI PRISCO, DI PAOLANTONIO, MASCIARELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative concrete ed organiche intenda prendere per venire incontro alle legittime richieste degli allievi dei corsi maschili e femminili dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) che, da diversi giorni in agitazione, chiedono attrezzature e mezzi in ambienti idonei per svolgere le loro esercitazioni di preparazione professionale e chiedono altresì una disciplina definitiva dei corsi di studio che consenta, con il conseguimento del diploma, l'immissione nell'insegnamento dell'educazione fisica a tutti i livelli delle diverse strutture scolastiche, sportive e sanitarie. (5670)

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere i motivi per i quali la legge 18 febbraio 1963, n. 301,

che riserva alcuni posti ai sottufficiali e alle guardie scelte del Corpo delle foreste, non sia stata ancora applicata per gli appuntati nonostante il Consiglio di Stato abbia risolto positivamente il quesito sottoposti. (5671)

Annunzio di interrogazioni trasformate in interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate in interpellanze.

Z A N N I N I , Segretario:

n. 1552 del senatore Di Prisco e di altri senatori nell'interpellanza n. 547.

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai rispettivi presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

Z A N N I N I , Segretario:

n. 992 del senatore Tomassini e di altri senatori nell'interrogazione n. 5661; n. 1432 e 1433 dei senatori Vidali e Roffi nelle interrogazioni nn. 5665 e 5666; n. 1374 del senatore Pirastu nella interrogazione n. 5668.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 20 gennaio 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 20 gennaio, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente

la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (1971).

2. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Condono di sanzioni disciplinari (1798).

2. Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1837).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Roma (1403) (*Approvato dalla 8^a Commis-*

sione permanente della Camera dei deputati).

5. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

6. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (*Doc. 123*).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari